

Saggi Tascabili

Giovanni Fiandaca
Salvatore Lupo

L'AMAFIA NON HA VINTO


IL LABIRINTO
DELLA TRATTATIVA

EDITORI GF LATERZA

Giovanni Fiandaca
Salvatore Lupo

LA MAFIA NON HA VINTO

Il labirinto della trattativa

 *Editori Laterza*

© 2014, Gius. Laterza & Figli

www.laterza.it

Prima edizione febbraio 2014

	<i>Edizione</i>
3	4
5	6
7	

	<i>Anno</i>
2014	2015
2016	2017
2018	

Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa,
Roma-Bari

Questo libro è stampato
su carta amica delle foreste

Stampato da
SEDIT - Bari (Italy)
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-581-1046-1

LA MAFIA NON HA VINTO

Il labirinto della trattativa

mantenuta nella retorica del catastrofismo. Torniamo al nostro argomento: una parte di Italia ha quasi bisogno di convincersi che nel passaggio cruciale del '92-'93 ci siano state non solo trattative tra apparati di sicurezza, gruppi politici, fazioni o esponenti mafiosi, ma ci sia stata *la Trattativa* tra Stato e mafia, in forza della quale il primo ha salvato la seconda. Azzardo una previsione. Nei prossimi anni, qualsiasi cosa accada, gli *opinion makers* continueranno impertentiti nella celebrazione dell'invincibilità della mafia.

LO SGUARDO DEL GIURISTA

di Giovanni Fiandaca

1. *Considerazioni preliminari*

Il tema della cosiddetta trattativa Stato-mafia suscita l'interesse del giurista sotto più punti di vista. Innanzitutto, sotto il duplice profilo della ricostruzione giudiziaria di vicende storico-politiche molto complesse, e della connessa possibilità di individuare ipotesi di reato ben configurabili in chiave tecnico-giuridica. Ma nel contempo, proprio perché si tratta di ripercorrere pagine drammatiche e aggrovigliate della storia italiana dell'ultimo ventennio, ecco che si ripropongono il problema del rapporto tra prospettiva storiografica, da un lato, e prospettiva giudiziaria, dall'altro: il giudice e lo storico, anche quando indagano sulle medesime materie, sono portati ad impiegare - a causa della diversità di mestiere - criteri di giudizio in parte comuni, in parte divergenti¹.

Ai fini della mia analisi, quel che porrei immediatamente in evidenza è l'inclinazione dei giudici a ricostruire gli eventi storici come prodotto di azioni e decisioni

¹ In argomento, cfr. C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine del processo Sofri*, Einaudi, Torino 1991.

individuali di soggetti ben determinati: è quel metodo di ricostruzione che fra gli storici prende il nome, non a caso, di «modello giudiziario»². Che siano i tribunali i progenitori di un tale modello, ormai da tempo caduto in crisi invece presso gli storici di mestiere, è più che comprensibile: per addebitare reati, dal momento che la responsabilità penale è 'personale', occorre infatti dimostrare che gli eventi in questione siano attribuibili a precisi soggetti che ne siano causa. In termini ancora più espliciti: i giudici, per giustificare indagini e avviare processi penali, non possono non partire dal presupposto (che è anche un 'pregiudizio') che nelle varie vicende indagate siano rintracciabili congiure, complotti, accordi criminosi, intenzioni dolose o colpevoli complicità di attori individuali da mettere sul banco degli imputati. Ciò anche a costo - non di rado - di manipolare o forzare la lettura degli accadimenti; la logica del giudizio individualizzato di colpevolezza incontra, infatti, non pochi ostacoli proprio al momento di interpretare vicende storiche complicate che più verosimilmente rimandano a cause molteplici ed eterogenee³.

Per lo studioso di diritto, il processo sulla cosiddetta trattativa assume interesse sotto profili ulteriori, che si riferiscono allo stretto intreccio dell'approccio giuridico non solo con la dimensione storica, ma anche con quella etico-politica. È un previo giudizio di forte disapprovazione, politica e morale, dell'idea stessa di trattativa che fa da retroterra all'indagine giudiziaria: è

² Ivi, pp. 10 sgg.

³ Per ulteriori rilievi al riguardo cfr. G. Fiandaca, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e mediazione*, in AA.VV., *La mediazione penale nel diritto italiano internazionale*, a cura di F. Palazzo e R. Bartoli, Firenze University Press, Firenze 2011, pp. 108 sgg.

questo - per dir così - fattore 'pre-comprensivo', che spinge l'organo dell'accusa a ricercare nelle vicende indagate una qualche forma di illecito penale. Ma l'ipotesi criminosa infine escogitata, cioè quella di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato (art. 338 c.p.) si presta davvero al perseguito obiettivo di coniugare condanna etico-politica e condanna penale? Come è noto, nei moderni ordinamenti giuridici il peccato o l'immoralità non costituiscono automaticamente un crimine. Per punire un fatto non basta disapprovarlo, ma occorre individuare una legge che lo configuri espressamente come reato (principio di cosiddetta legalità): come vedremo, proprio in base al principio di legalità penale è più che discutibile fare applicazione della specifica ipotesi criminosa congetturata dai pubblici ministeri. Ma vi è di più. Anche a prescindere dal problema tecnico-giuridico, non mi sembrerebbe potersi dare del tutto per scontata la stessa premessa di fondo sottostante all'ipotesi accusatoria, e cioè la tesi della assoluta inaccettabilità etico-politica di qualsiasi forma di possibile trattativa Stato-mafia. Questa assolutezza e intransigenza di giudizio assiologico, più che essere frutto di un moralismo astratto, risente verosimilmente di condizionamenti anche a carattere emotivo, spiegabili - tra l'altro - alla luce di un «paradigma virtumario»⁴: nel senso che la magistratura, nel rifiutare pregiudizialmente l'accettabilità di ogni idea di trattativa, si fa carico di dare voce all'indignazione collettiva e al diffuso bisogno di risarcimento morale provocati dagli eventi stragistici del biennio '92-'93. Eventi che, per di più,

⁴ Per la elaborazione di questo paradigma cfr., in particolare, G. De Luna, *La Repubblica del dolore. Le memorie di un'Italia divisa*, Feltrinelli, Milano 2011.

hanno gravemente offeso – anche simbolicamente – lo stesso ordine giudiziario per effetto degli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: a maggior ragione dopo l'uccisione di questi due magistrati valorosi e coraggiosi – per di più preceduta da una lunga catena di altri magistrati caduti sul fronte della lotta alla mafia e, prima ancora, su quello della lotta al terrorismo –, trattare con la mafia non può che essere giudicata una scelta moralmente vile ed esecrabile. Questa interazione tra condanna morale e paradigma vittimario è in larga parte comprensibile. Rimane tuttavia aperta la domanda, se e fino a che punto sia compatibile con i principi di fondo di un moderno Stato di diritto che la giustizia penale si atteggi in qualche misura a «giustizia delle emozioni», sotto la prevalente angolazione dell'opinione pubblica e/o delle vittime dirette».

Questa prospettiva di attrazione in un paradigma vittimario accentua, inevitabilmente, le valenze politiche antagonistiche dell'indagine giudiziaria sulla trattativa – alimentando, nel contempo, nei movimenti o nei gruppi associazionistici antimafia (come, ad esempio, quello delle «Agende Rosse») una accesa e fideistica tifoseria a sostegno dei magistrati dell'accusa: ogni eventuale critica, sollevata anche in base ad argomentazioni di stretto diritto, rischia di essere pregiudizialmente interpretata come l'ennesimo attacco sferrato dai nemici della verità. Una tale propensione – quasi compulsiva – a identificare il diritto e la giustizia soltanto con l'accusa e la condanna, e a reagire con sospetto e indignazione

⁵ Sotto un profilo più generale cfr. G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali*, in AA.VV., *Diritto penale e neuroetica*, a cura di O. Di Giovine, Cedam, Padova 2013, pp. 215 sgg.

di fronte ad eventuali archiviazioni o assoluzioni percepite come scandalose, ripropone peraltro, nel settore specifico dell'antimafia, una questione di portata ben più generale: quella del livello di cultura ed educazione giuridica dei cittadini italiani (includere le persone mediatamente più colte) e della loro scarsa attitudine a comprendere e interiorizzare il valore irrinunciabile, per uno Stato di diritto, del garantismo penale⁶.

2. La cosiddetta trattativa come oggetto di plurime indagini giudiziarie

'Trattativa' è termine generico, vago, polisemico. Proprio per questo, denominare «processo sulla trattativa» un apposito procedimento penale può risultare, alla fine, fuorviante⁷. Specie sul versante della comunicazione mediatica, si è infatti imposto il messaggio che il crimine contestato consista, appunto, in una trattativa intercorrente tra lo Stato e la mafia. Ne ho avuto una significativa riprova quando uno studente del mio corso di lezioni mi ha chiesto: «Professore, ce lo spiega che cos'è il reato di trattativa?». In effetti, se sono stati tratti in inganno perfino studenti di giurisprudenza, a maggior ragione lo sarà stata la famosa casalinga di Voghera, insieme con i numerosissimi telespettatori del tutto digiuni di diritto.

⁶ Cfr. L. Ferrajoli, *Per una politica della legalità. In margine a un libro di Claudio Luzzati*, in «Notizie di Politex», n. 84, 2006, pp. 90 sgg.

⁷ Ciò è stato successivamente riconosciuto anche da esponenti della stessa procura di Palermo: il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, in un'intervista al «Corriere della Sera» del 19 luglio 2013, ha dichiarato che sarebbe opportuno smettere di parlare di processo sulla trattativa e denominarlo piuttosto processo su «ricatto, estorsione, minaccia di omicidi e stragi per ottenere benefici».

D'altra parte, la parola 'trattativa', oltre che versatile, è suscettibile di evocare trame oscure e di veicolare biasimo morale, specie se identificata – come nel nostro caso – con uno spregevole compromesso o vile cedimento, ovvero con un criminoso complotto. È assai probabile che siano state queste sue caratteristiche a contribuire al suo successo mediatico-giudiziario, anche se al prezzo di una cattiva informazione e di un grave fraintendimento indotto nella stragrande maggioranza dei cittadini.

Ora, stando ai vocabolari della lingua italiana, trattativa in senso stretto significa attività preliminare finalizzata alla conclusione di accordi o patti. Si tratta, dunque, di un'attività preparatoria e strumentale rispetto al conseguimento di un risultato; come tale, essa non implica che l'obiettivo perseguito venga raggiunto, potendo arrestarsi allo stadio di un tentativo, anche inidoneo o inefficace in rapporto alle circostanze di fatto di volta in volta date. Questa distinzione fra trattativa-mezzo e trattativa-risultato non andrebbe trascurata per comprendere cosa effettivamente stia dietro alla trattativa Stato-mafia, così come ipotizzata dalla magistratura palermitana. Nella narrazione giudiziaria delle vicende, l'organo dell'accusa a mio giudizio non procede invece con quel livello di chiarezza e rigore che proprio l'uso di un termine polisemico come trattativa avrebbe in teoria richiesto, tanto più nell'ambito di un processo penale.

Prima di sviluppare più in dettaglio un tale rilievo critico, rimane però da esplicitare una caratteristica peculiare dei processi di mafia che contribuisce a spiegare ulteriormente il successo riscosso dal termine 'trattativa'. Questa caratteristica consiste nel fatto che le indagini giudiziarie sul fenomeno mafioso sono svolte avvalendosi di dati di conoscenza a carattere extranormativo, desunti dal sapere storico, sociologico e crimi-

nologico: è alla luce di questi dati che comportamenti in apparenza «neutri» possono esprimere significati tali da assumere rilevanza criminale. (Ovviamente, un tale modo di procedere è legittimo a condizione che l'approccio storico o sociologico non assurga ad un aprioristico «teorema», che ignora o trascura elementi di fatto destinati a fungere nei diversi casi da riscontri probatori.) Ora, è proprio dal sapere storico-sociologico che pubblici ministeri e giudici pensano di trarre un presupposto conoscitivo incentrato sull'idea di trattativa come costante storica. Emblematiche, anche per l'enfasi che le connota, le affermazioni contenute nel libro di un giudice come Piergiorgio Morosini:

[...] le trattative oscure tra cosche e prezzi dello Stato non sono una novità del XX secolo [...]. In nome dell'impunità i grandi gruppi criminali italiani, sin dalle origini, si sono costruiti una rete di relazioni che coinvolge classi, ambienti e luoghi assai diversi tra loro. Le trattative si sono svolte a ogni livello della vita sociale, economica e istituzionale del Paese [...]. Trattative sulle quali si rafforzano e si arricchiscono anche la camorra e la 'ndrangheta, come spiegano tante iniziative giudiziarie degli ultimi anni da Palermo a Napoli, da Milano a Reggio Calabria, da Santa Maria Capua Vetere a Bologna⁸.

Premesso dunque che centocinquanta anni di storia italiana sarebbero stati caratterizzati dal ricorrere di patti oscuri, è alla stregua di questo paradigma storico-costruttivo che la magistratura – peraltro non solo siciliana – tende a interpretare anche i tragici eventi stragistici del biennio 1992-93, in cui hanno perso la vita, tra gli altri, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il

⁸ P. Morosini, *Atterrito alla giustizia. Magistrati, mafie e impunità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, p. 93.

contesto di riferimento è descritto, sempre da Morosini, in questi termini:

L'Italia è sotto choc, nell'estate del 1992. Lo Stato allo sbando, come non mai. La situazione politica è molto confusa. Tangentopoli e Mani Pulite stanno spazzando via la classe politica e i partiti della cosiddetta Prima Repubblica. C'è chi teme il colpo di Stato. Le nostre istituzioni si sentono sotto attacco. Sembrano in balia della furia corleonese. Una furia implacabile⁹.

È in questo contesto assai drammatico, confuso e incerto che sarebbe riemersa la vecchia tentazione italiana di stipulare un nuovo patto di non belligeranza, un nuovo compromesso con i contropoteri criminali.

Che si sia di fatto verificato qualcosa suscettibile di essere, in qualche modo e misura, ricondotto al paradigma di una trattativa sembrerebbe, ormai, una verità giudiziariamente acquisita, anche grazie a certe ammissioni fatte da alcuni protagonisti coinvolti. Ci riferiamo, in particolare, ai contatti informali e riservati dell'estate del '92 tra alcuni ufficiali dei carabinieri del Ros (Mario Mori e Giuseppe De Donno) e l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, a loro volta mediati dal giovane figlio di quest'ultimo, Massimo. L'ipotesi che questi contatti fossero motivati, più che da legittime preoccupazioni investigative finalizzate all'obiettivo di bloccare la prosecuzione delle stragi, dal proposito di stipulare illeciti compromessi con Cosa Nostra, comincia in verità con l'essere adombrata dalla Corte d'Assise di Firenze nella sentenza del 1998 relativa alla strage di via dei Georgofili (maggio 1993). I giudici fiorentini, in proposito, scrivono:

⁹ Ivi, p. 27.

L'iniziativa del Ros [...] aveva tutte le caratteristiche per apparire come una «trattativa» [...] non solo perché di «trattativa», «dialogo», ha espressamente parlato il capitano De Donno [...], ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulata (prender tempo, costringere il Ciancimino a scoprirsi o per altro), di contattare i vertici di Cosa Nostra per capire cosa volessero (in cambio della cessazione delle stragi) [...]. Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata».

Fino a che punto è condivisibile questa chiave di lettura della Corte fiorentina? A ben guardare, la Corte non afferma che una trattativa effettivamente vi fu; piuttosto, sostiene che l'iniziativa degli ufficiali del reparto speciale dei carabinieri non poteva non avere, specie nell'ottica dei boss mafiosi interpellati da Ciancimino, tutte le «parvenze» di una trattativa. Si tratta, dunque, di una lettura giudiziale della vicenda che privilegia i parametri ermeneutici basati, più che sulla obiettiva realtà dei fatti, sul presuntivo «vissuto» dei mafiosi. Ma è fin troppo facile rilevare che l'eventuale percezione soggettiva degli eventi secondo lo specifico codice interpretativo intra-mafioso non soddisfa quei rigorosi canoni di oggettività che dovrebbero, almeno in linea teorica, connotare un accertamento processuale.

In ogni caso, la magistratura fiorentina – e lo stesso vale per la magistratura nissena, anch'essa impegnata in processi sulle stragi – non ha ritenuto di dover prospettare a carico degli ufficiali del Ros ipotesi di reato connesse ai comportamenti tenuti nell'ambito della presunta trattativa. Questo è un dato non trascurabile, perché evidenzia una diversità di vedute rispetto ai magistrati palermitani che hanno messo su un apposito processo sulla cosiddetta trattativa; e tale diversità di vedute conferma, a sua volta, che l'adozione di un'otti-

ca criminalizzatrice poggia su presupposti di fatto e di diritto tutt'altro che incontrovertibili.

Da quanto precede ricaviamo già, in effetti, questa presa d'atto: una oggettiva ragione di problematicità nell'accertamento della verità processuale dipende dal fatto che le singole vicende indagate si inquadrano in uno sfondo comune a presunto carattere trattativistico, che viene fatto oggetto di ricostruzione presso sedi giudiziarie diverse. Questa frammentazione ricostruttiva è l'effetto dell'applicazione di regole processuali che determinano la competenza di organi inquirenti e giudicanti differenti in rapporto ai luoghi di verificazione degli eventi criminosi o alla condizione dei soggetti passivi colpiti, come nel caso dei magistrati: ma provoca il concreto rischio che l'autorità giudiziaria di volta in volta competente pervenga, nel verificare se sia o meno esistito un orizzonte di tipo pattizio idoneo ad accomunare i singoli eventi, a conclusioni divergenti; insomma, non una, ma più verità giudiziarie su una fase drammatica della nostra storia che esigerebbe invece, in teoria, un accertamento giudiziario il più possibile omogeneo.

Certo non mancano esemplificazioni emblematiche di questa possibile proliferazione di verità giudiziarie discordanti. Un macroscopico esempio lo rinveniamo proprio nell'ambito dei nuovi filoni di indagine sulla trattativa dischiusi dalle progressive dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino a partire dal dicembre 2007, prima al settimanale «Panorama» e, successivamente, a diverse autorità giudiziarie. Nella sua sopravvenuta veste di sia pur problematico collaboratore, Ciancimino ha svelato come elemento di novità che la trattativa dell'estate del '92 si sarebbe sviluppata su due piani paralleli: oltre a quello già noto dei colloqui tra il padre Vito e gli ufficiali del Ros, vi sarebbe stato quello

(precedentemente ignoto) dei rapporti intercorsi sempre tra Vito Ciancimino e un soggetto appartenente ai servizi segreti di nome «Carlo» o «Franco». Con queste rivelazioni Massimo Ciancimino è sembrato ridare sostegno alla tesi, più volte affiorata almeno come ipotesi di lavoro, di un intreccio collaborativo fra Cosa Nostra ed entità esterne nel periodo delle stragi. Ma questo fantomatico personaggio dei servizi segreti, ammesso che sia esistito, non solo non è stato mai identificato: a renderne ardua l'individuazione ha contribuito proprio il contraddittorio e sconcertante comportamento processuale dello stesso Massimo Ciancimino, il quale in proposito ha detto tutto e il contrario di tutto, finendo di conseguenza con l'incorrere in addebiti di calunnia per aver falsamente identificato in fasi successive come «Carlo» o «Franco» una varietà di soggetti (tra i quali ad esempio Gianni De Gennaro, ex dirigente della Dia e collaboratore di Falcone) dalle caratteristiche di fatto poco compatibili con il ruolo di agenti segreti in combutta con la mafia.

A questo punto, quel che mi sembra importante porre in evidenza è il diverso orientamento manifestato dalle procure di Palermo e Caltanissetta nel valutare la credibilità di un personaggio - non poco paradossale - come appunto Massimo Ciancimino. A differenza dei colleghi palermitani, i pubblici ministeri nisseni dall'altalena di dichiarazioni illogiche ed estremamente contraddittorie hanno tratto il convincimento di una inattendibilità intrinseca del figlio di don Vito: sino ad ipotizzare che la pseudo-collaborazione di quest'ultimo possa anche perseguire, dietro l'apparente disponibilità a dare un contributo all'accertamento della verità, l'egoistico disegno di mettere al riparo il proprio patrimonio e la propria persona da inchieste giudiziarie presenti

e future, captando la benevolenza della magistratura con rivelazioni anche fasulle¹⁰.

Ma non mancano altri esempi significativi di orientamenti contrastanti su fatti pur sempre riconducibili alla trattativa provenienti, questa volta, da organi giudiziari diversi appartenenti a una stessa sede. Si pensi al singolare andamento delle plurime vicende processuali vissute presso l'autorità giudiziaria di Palermo dall'ex generale Mario Mori. Egli è vittima di un vero e proprio accanimento giudiziario palermitano che si protrae nel tempo fino ad oggi e che persiste a dispetto delle pronunce assolutorie più di una volta intervenute nei suoi confronti? L'interrogativo è tornato di attualità dopo la recente sentenza del 17 luglio 2013 con la quale il tribunale di Palermo ha escluso la responsabilità di Mori per un presunto favoreggiamento connesso al mancato arre- sto di Bernardo Provenzano, nel 1995, nelle campagne di Mezzojuso dove era nascosto. Anche questa vicenda, abbastanza nota attraverso i giornali da poterne omettere qui i particolari, avrebbe dovuto trovare spiegazione – secondo l'ipotesi accusatoria – nella logica di un rinnovo d'accordo tra Stato e Cosa Nostra: in forza di un patto stipulato con l'ala moderata della mafia, che avrebbe già portato alla concordata cattura dello stragista Totò Riina, lo Stato si sarebbe impegnato a garantire in futuro a Provenzano (nel ruolo di nuovo capo di una Cosa Nostra più addomesticata) una latitanza indisturbata e coperta dalle stesse forze dell'ordine. Al di là dell'esito assoluto, questa sentenza si segnala all'attenzione perché ef- fetua un'ampia e rigorosa verifica critica della trattativa

¹⁰ Cfr. la parte introduttiva della richiesta di misure cautelari formulata nel maggio del 2011 dalla procura di Caltanissetta nel processo Borsellino-*quater*.

quale presunto movente anche dell'ipotizzato episodio di favoreggiamento oggetto di giudizio. In realtà da tale verifica, che occupa circa i due terzi delle mille e trecento pagine della motivazione, il teorema della trattativa esce nel complesso alquanto indebolito: il tribunale raduna una tale folla di dubbi ragionevoli, a fronte delle molte incongruenze logiche riscontrate nell'impianto accusato- rio e delle tante incertezze e contraddizioni del quadro probatorio, da ridurlo ad una congettura ben lontana dal soddisfare i rigorosi oneri probatori dell'oltre ogni ragio- nevole dubbio. Ira i punti deboli, ha un peso rilevante la scarsa attendibilità attribuita a Massimo Ciancimino, de- finito dai giudici «personaggio quantomai inquietante e tutt'altro che trasparente», contraddistinto da «notevole capacità di mentire» e da «generica furberia», per di più affetto da una «narcisistica propensione ad affermazioni eclatanti che gli facessero guadagnare la ribalta mediati- ca». Ma, oltre a far risaltare la problematica affidabilità di un personaggio-chiave dell'accusa come il figlio di don Vito, il tribunale contesta più radicalmente ai pm di avere proposto un'interpretazione retrospettiva degli ac- cadimenti assai poco sintonica con le peculiarità dei con- testi temporali e situazionali di vent'anni addietro: cioè un'interpretazione – per ripetere le parole dell'organo giudicante – che «rischia di essere fuorviante e di fare apparire, attraverso facili dietrologie ed impropri richia- mi moralistici, senz'altro come complicità o connivenze gli sforzi di chi magari cercava in quei difficili momenti di evitare eventi sanguinosi in attesa di tempi migliori». Così, sempre secondo il tribunale, può apparire «impro- prio» definire *tout court* trattativa quell'«abbozzo di dia- logo» che avrebbe visto protagonisti nell'estate del '92 i carabinieri del Ros e Vito Ciancimino, al cui proposito i giudici si preoccupano invece di puntualizzare – condi-

visibilmente – la liceità e persino la meritevolezza di un eventuale obiettivo anti-stragistico preso di mira:

in tale contesto, l'eventualità (la sola che qui interessa) che il col. Mori e il cap. De Donno si siano attivati con lo scopo precipuo [...] di evitare il ripetersi di iniziative stragiste di Cosa nostra e quella, collaterale (negata dagli interessati, ma sostenuta dal pm), che abbiano agito su specifica sollecitazione esterna, non potrebbero obliterare una semplice considerazione: specie in dipendenza delle modalità inevitabilmente cruente di una strage e del probabile coinvolgimento in essa di vittime innocenti, detta, eventuale finalità non potrebbe, di per sé, rivelare un atteggiamento volto a favorire le ragioni dei mafiosi, ed, anzi, dovrebbe senz'altro apprezzarsi come lodevole.

La singolarità del tormentoso destino processuale di Mario Mori – paradossalmente sospettato più volte di infedeltà ai doveri professionali e di collusione con i poteri criminali nonostante la stima professionale e la persistente fiducia riscossa anche da parte di alcuni accreditati magistrati antimafia – risalta ancora di più se richiamiamo una precedente assoluzione relativa a un'altra, non meno nota, vicenda di sospettato favoreggiamento per mancata perquisizione dell'abitazione di Totò Riina successivamente al suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993. Sulla controversa vicenda si è ampiamente soffermato il tribunale di Palermo nella motivazione della sentenza assolutoria del 20 febbraio 2006, dove è stato esplicitamente affrontato l'analogo quesito, se la mancata perquisizione della casa di Riina da parte dei carabinieri del Ros potesse costituire una delle condizioni pattuite in cambio della agevolazione della cattura del sanguinario capo corleonese. Lungi dal confermare l'esistenza di un patto di non belligeranza nel senso più volte ipotizzato dalla magistratura d'accusa, il tribunale è pervenuto alla conclusione che mancastero gli ele-

menti di prova per sostenere che Mori avesse realmente agito con un dolo di favoreggiamento. È da aggiungere che, rispetto al ricorrente interrogativo circa le concrete finalità perseguite dall'ex colonnello del Ros nei contatti informali con Vito Ciancimino, i giudici palermitani hanno considerato più verosimile la tesi che l'obiettivo effettivamente preso di mira non fosse di intavolare un vero e proprio negoziato con Cosa Nostra, bensì di «far apparire l'esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a Cosa Nostra» in vista della cattura dei boss ancora latitanti.

Sennonché, a dispetto di queste smentite giudiziarie, la tesi di un autentico negoziato continua ad essere a tutt'oggi sostenuta dalla procura di Palermo e rappresenta il perno del nuovo processo in atto pendente per concorso in violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato. Processo nel cui ambito non soltanto ritorna il tema della trattativa, ma neppure si esclude l'ulteriore ipotesi, finora mai provata, di una collaborazione fra Cosa Nostra e settori devianti dei servizi segreti. In proposito, la magistratura palermitana sembra ancora propensa a considerare verosimile l'esistenza di un sistema criminale integrato risultante dall'alleanza o convergenza tra poteri mafiosi e poteri criminali di altra matrice¹¹. Un'ipotesi del genere viene, invece, fatta oggetto di una precisa presa di distanza critica – ancora una volta – da parte della procura di Caltanissetta. Ciò è i pubblici ministeri nisseni ritengono anche possibile che Cosa Nostra si sia potuta avvalere nel biennio '92-'93 di qualche suggerimento o collaborazione esterna: ma secondo loro

¹¹ Cfr. *infra*, par. 3.

[...] è in ogni caso da escludere che Salvatore Riina e la sua organizzazione criminale possano avere ricevuto «ordini» dall'esterno, poiché chi conosce le caratteristiche di Cosa Nostra [...] sa bene che si tratta di una associazione [...] che risponde a precise regole ben codificate (anche se non scritte), la quale non riconosce alcuna autorità a soggetti esterni¹².

Come vedremo più avanti, l'assunto di una genesi prevalentemente endo-mafiosa della strategia stragistica è da considerare plausibile anche in base a ricostruzioni storiografiche provenienti da storici di professione. Ciononostante, nel dibattito pubblico corrente e nella prevalente rappresentazione mediatica la suggestione di oscure trattative nascenti da una articolata regia di Signori del Male (boss mafiosi, politici collusi, massoni devianti, carabinieri infedeli in criminoso concorso con agenti dei servizi segreti) non solo è dura a morire, ma viene continuamente alimentata da una informazione televisiva e da una pubblicitaria ormai specializzata propensa a 'spararla sempre più grossa' pur di attrarre l'attenzione di spettatori e lettori. È sorprendente, a riprova di questa tendenza, la quantità di saggi di taglio giornalistico dedicati negli ultimi tempi all'indagine sulla trattativa e alle indagini sulle stragi¹³.

Vi è di più. Alla proliferazione di saggi e articoli giornalistici tendenti a enfatizzare i perversi connubi tra mafia, pezzi delle istituzioni e servizi segreti ha dato un contributo non secondario – ed è questo un fenomeno per certi versi più preoccupante – una crescente letteratura di matrice magistratuale. Come è noto, corrisponde

¹² Cfr. la già citata richiesta di misure cautelari della procura di Calanissetta del maggio 2011.

¹³ Cfr., da ultimo, il libro di R. Fanelli, *Intervista a Cosa Nostra*, Anordest, Villorba 2013.

ormai quasi ad una moda che magistrati noti per le indagini o i processi gestiti cedano alla tentazione di scrivere libri (spesso in forma di libri-intervista) per comunicare al grande pubblico (presunte) verità intuite, non supportate però da sufficienti riscontri probatori. Alcuni esempi di questo tipo di letteratura sono abbastanza noti, e concernono anche il tema della trattativa¹⁴: è non poco sorprendente che i supposti intrecci tra mafia, massoneria e servizi segreti, per nulla provati a livello giudiziario, assurgano a verità acquisite in questi testi divulgativi destinati all'opinione pubblica. Il motivo della preoccupazione è evidente: diventa elevato, così, il rischio che sul versante del dibattito pubblico, ma anche nell'ambito dei circuiti giudiziari, verità supposte e verità accertate finiscano per confondersi. Con la conseguenza di attivare una sorta di circolo vizioso, da cui prende origine la progressiva costruzione sociale di un patrimonio conoscitivo alla cui nascita e al cui consolidamento contribuiscono indifferentemente dati di realtà e dati ipotetici, conoscenze processuali e rappresentazioni più o meno romanizzate. Alla fine di questa complessa costruzione sociale, supportata dal potente avallo dei media, ecco che la trattativa diventa una verità di senso comune: non importa se come realtà o come mito.

3. L'inquisito generalis sui «sistemi criminali»

L'indagine sulla trattativa autonomamente sviluppata dalla procura di Palermo si inserisce in un precedente

¹⁴ Si allude, ad esempio, ai libri-intervista di S. Lodato, R. Scarpinato, *Il ritorno del principe*, Chiarelettere, Milano 2008, e di A. Ingroia, *Io so*, intervista a cura di G. Lo Bianco e S. Rizza, Chiarelettere, Milano 2012.

filone di investigazioni, raggruppate sotto l'insolita etichetta di «sistemi criminali». Si trattava di un orizzonte investigativo assai esteso, i cui confini temporali erano segnati dalla seconda metà degli anni Ottanta dello scorso secolo sino quasi alla fine degli anni Novanta. L'intuizione di fondo sottostante a tale ambiziosa indagine — una vera e propria *inquisitio generalis*, cioè una inchiesta prodromica che andava alla ricerca di (più di quanto non prendesse le mosse da) specifiche ipotesi di reato, e quindi di problematica compatibilità con i principi di fondo del processo penale¹⁵ — poggiava sull'idea di un intreccio stretto, di una interazione tra sistema criminale mafioso e sistema criminale non mafioso (costituito, a sua volta, da settori devianti della finanza, dei servizi segreti e della massoneria in concorso con la destra eversiva). Insomma, una sorta di super-cupola, di grande comitato politico-criminale-affaristico che tiene le fila e governa le relazioni tra i diversi sottosistemi. È interessante accostarsi alla lettura fornita nell'ambito di libri-intervista di alcuni dei più noti esponenti della procura di Palermo. Ad esempio, Roberto Scarpinato sembra alludere proprio a una super-cupola, parlando di un

sistema integrato di soggetti individuali e collettivi. Una sorta di tavolo dove siedono figure diverse, non tutte necessariamente dotate di specifica professionalità criminale: il politico, l'alto dirigente pubblico, l'imprenditore, il finanziere, il faccendiere, esponenti delle istituzioni e, non di rado, il portavoce della mafia¹⁶.

¹⁵ Per i diversi aspetti di problematicità sotto un profilo anche garantistico cfr., più in generale, R. Orlandi, *Inchieste preparatorie nei processi di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1996, pp. 568 sgg.

¹⁶ S. Lodato, R. Scarpinato, *Il ritorno del principe*, cit., p. 39.

Più spersonalizzata, meno incentrata sull'ipotesi di una consorceria di soggetti operanti di comune accordo, è invece la rappresentazione che di questo sistema integrato prospetta Antonio Ingroia: secondo il quale, infatti, si sarebbe trattato non già di una regia unitaria, bensì di una «convergenza di interessi» in vista di comuni obiettivi, tra i quali quello di «rifondare il rapporto con la politica»¹⁷.

Nell'ambito di questo fosco orizzonte ricostruttivo, basato comunque sull'idea di una coesistenza tra sistemi criminali diversi, si inserisce anche la lettura giudiziaria degli eventi stragistici del biennio 1992-93. Nella rappresentazione dei pubblici ministeri, la strategia stragistica di Cosa Nostra è infatti spiegabile anche alla luce della «convergenza di interessi» connotante il cosiddetto sistema criminale integrato, e soprattutto dell'obiettivo ultimo di rinvenire — dopo la crisi dei partiti della Prima Repubblica — nuovi referenti politici disposti a dare copertura agli interessi politico-affaristico-criminali.

Ecco che, sviluppando un tale modello esplicativo, diventa di decisivo rilievo l'affermazione del nuovo soggetto politico costituito da Forza Italia. Il perché è a questo punto intuibile. L'ipotesi presa in considerazione anche nell'ambito delle indagini giudiziarie sulle stragi è che il successo di questa forza emergente e l'avvento del governo berlusconiano avrebbero fatto venir meno le ragioni ispiratrici degli attacchi stragistici — coincidendo questo successo e questo avvento con il raggiungimento di un nuovo patto di pacifica coesistenza, di un nuovo compromesso tra sistema politico e universo affaristico-criminale. In questo quadro

¹⁷ A. Ingroia, *Io so*, cit., pp. 24 sgg.

ricostruttivo orientato a colorare di impronte criminali la genesi e l'affermazione di Forza Italia, è perfino affiorato il grave sospetto di un possibile coinvolgimento di Marcello Dell'Utri e dello stesso Silvio Berlusconi nelle stragi del '93-'94. Una ipotesi accusatoria così enorme, infine archiviata dalla magistratura fiorentina¹⁸, aveva in origine una sua plausibilità o era soprattutto frutto di un pregiudizio demonizzante? Come ho osservato più diffusamente in altra sede¹⁹, a meno di soggiacere ad una preconcetta e irresistibile tentazione di leggere gli eventi secondo una prospettiva «omnicriminalizzatrice», non sembrano esservi ragioni oggettivamente forti per supporre che il ricorso a una strategia di tipo strategico fosse una condizione storicamente necessaria del passaggio dal vecchio sistema di potere incentrato sulla Dc al nuovo regime impersonato da Berlusconi²⁰.

È qui che si ripropone la questione di fondo – anticipata nelle considerazioni introduttive – dei rapporti tra la logica dello storico e quella del giudice nello spiegare le cause degli accadimenti storico-politici. È verosimile che l'inclinazione giudiziaria a rileggere le dinamiche politiche degli anni '92-'94 alla luce dell'influenza predominante esercitata dai poteri criminali rifletta una tendenza semplificatrice, dovuta proprio all'ottica professionale, in qualche misura deformante, della magistratura più impegnata nel contrasto alla criminalità mafiosa. Non a

¹⁸ Per riferimenti al provvedimento archiviatorio in questione cfr. G. Lo Bianco, S. Rizza, *L'agenda nera della seconda Repubblica*, Chiarelettere, Milano 2010, pp. 403 sgg.

¹⁹ G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», 2012, pp. 69 sgg.

²⁰ Cfr. E. Macaluso, *Politicamente s/corretto*, intervista con P. Caldarola, Dino Audino Editore, Roma 2012, p. 36.

caso, a mettere in guardia dai rischi di torsioni, forzature e semplificazioni ricostruttive sono proprio gli storici di professione, i quali tendono, al contrario, a porre in evidenza la complessità e l'eterogeneità dei fattori di contesto che contribuiscono a spiegare – nei diversi periodi storici – l'avvicendamento delle forze politiche al potere. In altre parole: se i giudici propendono per mesiere a privilegiare complotti o complicità criminose ad ampio raggio come motore della storia, gli storici professionali – anche a mio avviso con maggiore realismo – fanno a meno di ipotizzare la presenza di complotti o di trame occulte tra esponenti di poteri diversi laddove gli eventi possono essere spiegati sulla base di ragioni interne al solo universo mafioso. Al riguardo ha significativamente osservato Salvatore Lupo: «Continuo a non capire, per fare un esempio, per quale motivo i grandi poteri affaristico-politici, spesso chiamati in causa, avrebbero dovuto affidare a Cosa Nostra il mandato per la strage degli Uffizi»²¹. In effetti, l'idea di una ben orchestrata interazione tra «burattinaia» e «burattini», per quanto suggestiva per un approccio investigativo non immune dalla «ossessione del complotto», rischia di risultare troppo semplificatrice e infine rozza. Come osserva ancora Salvatore Lupo, non è necessario che

un'azione che provoca grandi risultati debba avere per forza [...] grandi ispiratori. I poteri palesi lasciano ai poteri occulti uno spazio vergognosamente grande. Le mafie (e anche i servizi segreti, per intenderci) usano questo spazio per mettere in piedi un gioco di segnali, pressioni, intimidazioni, che essenzialmente appartiene al loro mondo²².

²¹ S. Lupo, *Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia*, a cura di G. Savatteri, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 169.

²² *Ibid.*

D'altronde, l'ipotesi che il successo politico di Berlusconi si spiegherebbe in base ad una qualche forma di connessione necessaria con la strategia stragistica – o comunque anche in base ad un'alleanza occulta con Cosa Nostra, mediata da Marcello Dell'Utri già a partire dalla metà degli anni Settanta dello scorso secolo – è ben lungi dall'essere valorizzata nei più recenti saggi storiografici che affrontano, in tutto o in parte, il fenomeno del berlusconismo e della sua genesi: alludo a lavori ricostruttivi come quelli di Guido Crainz²³ o di Giovanni Orsina²⁴, nei quali la cause e le motivazioni dell'ascesa berlusconiana vengono rintracciati in un insieme di fattori che affondano le radici nella precedente storia italiana e che prescindono da forme di stretta collusione con poteri criminali o occulti. Ma al di là del processo genetico e dell'affermazione di Forza Italia, rimane da chiedersi in che senso vada intesa la tesi secondo cui la presa di potere di Berlusconi avrebbe finito per dare copertura a interessi illeciti e a poteri illegali: nei termini – per dirla con Antonio Ingròia – di una «legalizzazione degli interessi criminali passata attraverso l'azzeramento della vecchia classe politica»²⁵. Una tale (presunta) legalizzazione è da interpretare in senso effettuale o, per dir così, simbolico-culturale? Ammesso che di legalizzazione si possa parlare, mi sembrerebbe meno impropria la seconda accezione. Come ho già rilevato in altra sede²⁶, a parte l'attenuazione del rigore repressivo in materie pur rilevanti come il falso in bilancio, in realtà nessun

²³ G. Crainz, *Il paese reale. Dall'assassinio di Moro all'Italia di oggi*, Donzelli, Roma 2012.

²⁴ G. Orsina, *Il berlusconismo nella storia d'Italia*, Marsilio, Padova 2013.

²⁵ A. Ingròia, *Io so*, cit., p. 20.

²⁶ G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 71 sgg.

colpo demolitore è stato inferto alla legislazione antimafia (anzi, sotto i governi berlusconiani è stata addirittura inasprita la disciplina legislativa del sequestro e della confisca di patrimoni di provenienza delittuosa ed è stato emanato il nuovo codice antimafia del 2011) e, inoltre, non è stato per nulla impedito alla magistratura di proseguire l'attività di contrasto delle mafie e di sviluppare indagini sfocianti nella cattura non solo di numerosi affiliati, ma anche di non pochi boss di notevole spessore. Ciò, sul piano della realtà effettuale, non può essere trascurato. Quali che siano state le trattative, o i tentativi di trattativa esperiti, non può dirsi oggi che Cosa Nostra siciliana abbia alla fine conseguito quell'impunità che la stipulazione di un nuovo patto di convivenza con lo Stato avrebbe dovuto garantirle. Lungi dall'essere stata rilegittimata e rafforzata, essa è andata progressivamente indebolendosi per effetto di un'efficace azione di contrasto realizzata con una certa continuità. Sicché può dirsi che la mafia siciliana versa ormai in uno stato di crisi, come del resto emerge dal confronto con altre organizzazioni criminali – come la 'ndrangheta calabrese – attualmente più potenti e pericolose.

Per altro verso – per riferirsi all'accezione simbolico-culturale del suddetto concetto di legalizzazione – è pur vero che la cultura politica del berlusconismo, privilegiando il libero dispiegamento di forme di individualismo anarcoide e sottostimando di conseguenza il valore delle regole, ha di fatto alimentato un clima d'ambiente propizio alla tolleranza degli illegalismi, con conseguente deterioramento dell'etica pubblica e indebolimento del senso collettivo della legalità. Ma dietro questa crisi della legalità sono rinvenibili un insieme di cause risalenti che non sono state certo prodotte dal berlusconismo, ma che il berlusconismo può avere a suo modo aggravato. Cause

storiche di natura complessa ed eterogenea, che prescindono da eventuali patti oscuri tra Stato e mafia realizzati o tentati nei primi anni Novanta.

4. *L'impostazione accusatoria del processo sulla trattativa*

Lo scenario giudiziario prima descritto e la pur discutibile idea sottostante dei sistemi criminali integrati contribuiscono – come abbiamo anticipato – a delineare il retroterra o sfondo del processo più specificamente incentrato sulla cosiddetta trattativa: processo che accomuna anche simbolicamente come imputati, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, ufficiali dei carabinieri, esponenti politici e boss mafiosi. Ancorché si rimproveri loro di avere insieme preso parte a trattative oscure ed eticamente condannabili²⁷, il crimine da ascrivere non è quello di trattativa – e ciò per il dirimente motivo che un simile reato nell'ordinamento giuridico in realtà non esiste (a differenza di quanto hanno in buona fede creduto non pochi telespettatori, indotti in errore da un confuso messaggio mediatico). Piuttosto, il reato configurato è il concorso in violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato (art. 338 c.p.), aggravato dal fine di agevolare la mafia: a tale figura delittuosa sarebbero però pur sempre riconducibili alcune condotte non soltanto realizzate nel contesto della trattativa, ma

²⁷ La propensione a considerare moralmente inaccettabile ogni ipotesi di trattativa Stato-mafia rappresenta, per non pochi magistrati contemporanei, una sorta di dogma indiscutibile: parla, ad esempio, di eventualità da far addirittura «rabbrivire» un magistrato come L. Tescaroli. *Se le bombe pagano. Breve storia della trattativa Stato-mafia*, in «MicroMega», n. 8, 2012, p. 61.

anche motivate dalla trattativa stessa; sicché, è in ogni caso quest'ultima a fungere da presupposto fattuale e logico dell'impostazione accusatoria nei termini che ci accingiamo a spiegare.

Secondo l'ipotesi ricostruttiva dell'accusa, nei primi anni Novanta (dello scorso secolo) si sarebbe manifestato, tra Stato e mafia, un orientamento favorevole a patteggiare, con un duplice obiettivo: ammorbidire la strategia statale di contrasto della criminalità mafiosa (grazie, ad esempio, ad una attenuazione del rigore carcerario per i detenuti sottoposti al cosiddetto carcere duro di cui all'art. 41 *bis* ord. pen.); nel contempo, e più in generale, rinnovare un patto di convivenza, una intesa compromissoria col potere politico (nel solco, peraltro, di quella tradizione storica di «non belligeranza» e di reciprocità di favori che suole farsi risalire al secondo Ottocento). Questa esigenza di ricercare nuovi riferimenti diventa impellente dopo la conferma in Cassazione (30 gennaio 1992) delle pesanti condanne inflitte nel cosiddetto maxiprocesso. Questa conferma, mentre per un verso provoca l'effetto di smentire – anche simbolicamente – la tradizionale impunità mafiosa, viene per altro verso percepita come una prova inoppugnabile del definitivo «tradimento» da parte delle vecchie forze politiche alleate, a cominciare dalla Dc, incapaci di (o restie a) mantenere la promessa di «aggiustare» il processo in Cassazione. In questa cornice, la scelta di realizzare un programma stragistico rappresenta per Cosa Nostra una risposta rabbiosa ed eclatante al grave tradimento patito, ma con un obiettivo pur sempre pratico (almeno stando ai calcoli della discutibile «razionalità» corleonese): piegare psicologicamente, grazie al terrorismo stragistico, il ceto politico di governo appunto al fine di indurlo a desistere da una lotta a tutto

campo contro la mafia e a ripristinare la vecchia logica del compromesso²⁸.

È in questo minaccioso e preoccupante scenario che si inquadra – secondo l'accusa – la complessa dinamica che vede pericolosamente interagire, per un verso, il ricorso alle stragi e, per altro verso, i tentativi di trattativa. Ma le cose andarono effettivamente così?

In realtà, gli elementi di fatto sui quali si basa l'asunto accusatorio non sembrano sufficientemente univoci. E la riprova è data anche dalle oscillazioni e incertezze riscontrabili nella stessa ricostruzione giudiziaria dell'insieme di fatti e circostanze da riportare sotto l'etichetta di 'trattativa'. Assumendo come punto di riferimento la memoria del 5 novembre 2012, che la procura di Palermo ha depositato come supporto argomentativo della richiesta di rinvio a giudizio²⁹, ci imbattiamo infatti in un *iter* argomentativo che rivela *deficit* di coerenza. Per un verso, i pubblici ministeri scrivono che le prove raccolte appaiono sufficienti

²⁸ Il piano stragistico originariamente ideato – secondo fonti informative di matrice segreta – era rivolto contro un campionario di bersagli politici ben più esteso di quelli che poi risultarono di fatto aggrediti: nelle intenzioni dei boss mafiosi, la violenza omicidiaria si sarebbe dovuta dirigere, oltre che contro Salvo Lima (effettivamente ucciso nel marzo '92), anche verso importanti politici, come Giulio Andreotti, Claudio Martelli, Calogero Mannino ed altri, tutti colpevoli di tradimento e di mancato esaudimento delle aspettative di impunità.

²⁹ In seguito ai rilievi critici rivolti alla memoria in questione anche da chi scrive (si veda il mio precedente scritto *La trattativa Stato-mafia*, cit., p. 74), il procuratore aggiunto Vittorio Teresi nel contesto di un'intervista giornalistica (rilasciata al «Corriere della Sera» del 19 luglio 2013) ha testualmente dichiarato che si è trattato di una «memoria riassuntiva scritta in fretta e furia dalla Procura»; e lo stesso magistrato, in un'altra intervista («Il Faro Quotidiano» del 5 luglio 2013), ha affermato che la memoria suddetta «è stata un errore strategico». In verità si tratta di affermazioni che non possono non suscitare serie perplessità e che, in ogni caso, si commentano da sole!

per ricostruire la trama di una trattativa, sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori, da una parte e dall'altra allungandosi fino al 1994, allorché le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici ed assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese.

Di quali tipi di risposte si sia in concreto trattato non viene però affatto esplicitato, per cui rimane indeterminato proprio il risultato effettuale della trattativa, cioè l'insieme dei vantaggi ricevuti da Cosa Nostra in cambio dell'interruzione della strategia stragistica. Ma è da tener presente – in aggiunta – un dato per nulla trascurabile che, sottaciuto nella contingente strategia argomentativa sviluppata nella memoria scritta della procura, è tale invece da riportare il discorso a una prospettiva esclusivamente interna a Cosa Nostra e, se si vuole, assai più banale. Cioè il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca (noto e importante esponente dell'ala corleonese), interrogato nel corso del 2009 su vicende inerenti alla trattativa, dichiarava in risposta alle domande di un presidente di tribunale (udienza del 22 maggio): «la strategia stragista, le sembrerà strano ma è così, si è conclusa perché era nata [...] più che una lite, un dissapore tra Bagarella ed i fratelli Graviano che erano l'ala militare ed economica in quel momento, se non sarebbe continuata»³⁰. Una simile risposta, in effetti, non sembra priva di sostanziale credibilità proprio perché ridimensiona l'immagine di una Cosa Nostra seduta ad un tavolo di trattativa da pari a pari con lo Stato, riconducendo l'*escalation* bombarola del '92-'93,

³⁰ Il contenuto di questa dichiarazione di Giovanni Brusca è ripreso dalla memoria difensiva del generale Mario Mori del 7-10 giugno 2013.

avuto la lucidità di predeterminare presupposti e contenuti di un ben definito patto con Cosa Nostra e, nel contempo, la forza necessaria per tradurlo in realtà sulla base di una regia unitaria?

Ma vi è di più. In un passo ulteriore della citata memoria del 5 novembre si sostiene che, in aggiunta al filone trattativistico principale, nel quale si scriverebbe la vicenda – narrata dal controverso Massimo Ciancimino – del cosiddetto «*papello*» contenente le condizioni di Cosa Nostra in cambio della cessazione delle ostilità, vi sarebbe stata all'incirca nella stessa fase temporale «un'altra trattativa»: apparentemente autonoma e distinta, ma in realtà – secondo l'accusa – connessa alla prima ed avente questa volta come specifico oggetto di scambio la promessa da parte della mafia di restituire al patrimonio pubblico pregiatissime opere d'arte rubate, cui avrebbe dovuto seguire la concessione degli arresti domiciliari ad alcuni boss di vertice.

Orbene: il complessivo quadro trattativistico tratteggiato nella memoria riassuntiva dei magistrati inquirenti desta riserve. Tanto più nell'ottica specifica del giurista, se è vero che la ricostruzione giudiziaria della trattativa (o delle trattative) non può limitarsi ad una incerta narrazione storica, ma deve in ogni caso delineare una cornice di riferimento sufficientemente chiara per configurare precise responsabilità penali a carico di soggetti ben determinati. Come emerge da una lettura critica d'insieme dei passi sopra richiamati, ci troviamo di fronte ad una narrazione giudiziaria non così puntuale ed univoca da convincere sulla rispondenza alla realtà della supposta presenza di un disegno unitario e coerente, effettivamente condiviso nei contenuti da tutti i presunti protagonisti. Ma la mancata emersione di un disegno capace di fungere da collante di episodi

più che a una lucida e razionale strategia concepita o condivisa con poteri esterni, a un insieme di reazioni violente contingentemente decise sulla base di impulsi anche irrazionali e di risorse umane endo-mafiosi³¹.

Per altro verso, in un'altra parte della sopra richiamata memoria della procura palermitana, più realisticamente, si afferma:

la stipula del patto politico-mafioso si dispiegò attraverso vari tentativi in successione [...]. Nel piano criminale di quella stagione non ci fu una progressione rigidamente predeterminata, almeno da parte di Cosa Nostra, che dimostrò al contrario la capacità di adattarsi agli eventi, secondo la sua migliore tradizione.

In questo passo, dunque, sembra ricevere una smentita, o subire un ridimensionamento, la tesi precedente di una predeterminazione unitaria e coerente del patto trattativistico – «almeno da parte di Cosa Nostra», si specifica nella memoria scritta. A prendere sul serio quest'ultima precisazione, sembrerebbe che l'accusa non escluda l'ipotesi che una prospettiva di accordo unitaria sia stata invece concepita dalla controparte istituzionale. Ma accreditare quest'ipotesi mi sembrerebbe poco realistico, se si considera che l'avvio della strategia stragistica ha coinciso con un frangente (l'estate del '92) di grande confusione e debolezza delle forze politiche di governo, con le istituzioni sotto choc. Quale soggetto politico-istituzionale, quale apparato di polizia avrebbe

³¹ Per la tesi che spiega l'esaurimento della strategia stragistica sulla base di cause interne all'universo mafioso cfr. anche la già menzionata sentenza del 17 luglio 2013, nella cui motivazione il tribunale di Palermo attribuisce valenza eziologica sia ai dissapori sopravvenuti tra i Bagarella e i Graviano, sia alla progressiva cattura dei boss che avevano avuto un ruolo antagonista nell'ideazione o nell'esecuzione del programma violento.

e comportamenti diversi, collocati in contesti temporali non poco differenziati e riferibili per giunta ad attori di volta in volta mutevoli, ha come effetto di indebolire – come vedremo – la sostenibilità giuridica di un concorso criminoso nell'ipotizzato reato di violenza o minaccia ad un corpo politico.

Secondo il modello ricostruttivo dell'accusa, la pensione trattativistica avrebbe più in dettaglio preso avvio con l'iniziativa degli ufficiali dei carabinieri del Ros Mori e De Donno – assunta in segreto successivamente all'attentato di Capaci contro Giovanni Falcone – di contattare l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino come possibile tramite di comunicazione con il vertice mafioso corleonese. Quale fu il reale scopo di una simile presa di contatto, sfociata in più incontri e del resto ammessa nel corso delle indagini dagli stessi ufficiali che ne furono protagonisti? L'ipotesi più normale e meno maliziosa è che, nello scenario drammaticamente oscuro e minaccioso di quel momento, il contattare Vito Ciancimino tendesse allo scopo lecito di acquisire informazioni a fini investigativi circa i futuri propositi criminosi di Cosa Nostra. L'ipotesi, d'altra parte, risulta non incompatibile con il complessivo quadro giuridico di riferimento, specie se si tiene conto del fatto che la drammatica contingenza di allora poteva giustificare, in particolare da parte di un organismo speciale come il Ros, qualche forma di attività investigativa *borderline* o non completamente in linea con regole procedurali formalisticamente interpretate. In ogni caso, è indubbio che l'ordinamento giuridico consentiva (e tuttora consente) agli organi di polizia di svolgere di loro iniziativa attività di natura preventiva dirette ad acquisire notizie di reati, a impedire la commissione o a evitare – se reati siano stati commessi – che vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55 c.p.p.). Ed è

inoltre giuridicamente lecito, in vista dei suddetti scopi, utilizzare come informatori 'confidenti' – come nel caso dell'ex sindaco Ciancimino – mantenuti segreti (art. 203 c.p.p.). È pur vero che, successivamente all'acquisizione di informazioni mediante iniziativa autonoma, gli organi di polizia hanno – a rigore di legge – l'obbligo di riferire al pubblico ministero gli elementi di cui sono venuti a conoscenza. Nel caso di specie, la (eventuale) inosservanza di un tale obbligo può essere assunta a sicuro elemento di riscontro del perseguimento, da parte del Ros, anche di obiettivi extra-istituzionali a carattere trattativistico?

In realtà, in una ben argomentata memoria difensiva del giugno 2013, il generale Mori ha spiegato come non fosse facile, nel periodo confuso e convulso dei contatti con Ciancimino, individuare una procura di riferimento in grado di assumere un ruolo-guida nelle investigazioni e di dare direttive di tipo strategico per la prevenzione di ulteriori attentati. In particolare, dopo il trasferimento di Giovanni Falcone alla direzione degli Affari penali del ministero della Giustizia, i rapporti tra il Ros e la procura di Palermo erano diventati ancora più tesi e difficili (i motivi originari di incomprensione e contrasto erano da farsi risalire alla presentazione del dossier su «mafia e appalti», sgradita all'allora procuratore-capo Pietro Giannanco). Non solo, ma in quel particolare frangente temporale proprio la procura palermitana – come ricorda Mori nella citata memoria difensiva – era attraversata al suo interno da gravissimi contrasti fra magistrati, da aspre lotte intestine che ne pregiudicavano fortemente il funzionamento, sino quasi a determinarne l'impotenza operativa. E il generale Mori ancora osserva:

e non si può dire che fosse migliore la situazione sul versante delle altre istituzioni preposte alla sicurezza pubblica, da cui non arrivava né un'analisi della situazione, né una direttiva operativa

generale, e neppure decisioni che facessero comprendere quale era l'indirizzo che si voleva effettivamente dare all'azione rappresentativa dello Stato.

Orbene, in una situazione di così grave disfunzionalità e incertezza istituzionale, l'iniziativa di Mori e De Donno di contattare Ciancimino può essere – anche a posteriori – considerata meritoria e coraggiosa. E quest'iniziativa, peraltro, non apparirebbe biasimevole o illecita neppure se – come sostiene oggi l'accusa – fosse stata in qualche modo sollecitata da Calogero Mannino, uno degli uomini politici minacciati di morte secondo le segrete fonti informative di allora. Accogliere una eventuale sollecitazione egoistica proveniente da chi teme di essere ucciso non assurge ancora a indicatore sintomatico di una sicura volontà di stipulare patti illeciti con la mafia. Certo è che gli ufficiali del Ros, se non la comunicarono alla procura di Palermo, non per questo tennero segreta la presa di contatto con Vito Ciancimino. Al contrario, ne diedero informazione a diversi soggetti istituzionali di loro fiducia (come ad esempio il magistrato Liliana Ferraro, subentrata a Giovanni Falcone nella direzione degli Affari penali). Il che contrasterebbe – almeno in apparenza – con l'assunto accusatorio di un negoziato finalizzato a patti scellerati: a meno di giocare sull'ambivalenza, perché rivelare ciò che una logica elementare consiglierebbe di mantenere segreto?

Ma, facendo a questo punto una sorta di esperimento mentale, vediamo quali implicazioni giuridiche ne discenderebbero a prendere per buona la tesi accusatoria di un Mori mediatore di una vera e propria trattativa con la mafia, avente come ulteriori protagonisti istituzionali l'allora capo del Ros, generale Antonio Subbrani, il prefetto Vincenzo Parisi capo della polizia (oggi

defunto), il magistrato Francesco Di Maggio, vice-capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (anch'egli defunto), il tutto con la sospettata copertura (o addirittura regia) del presidente della Repubblica di allora Oscar Luigi Scalfaro: il quale avrebbe forse svolto un ruolo nel far sì che Giuliano Amato – incaricato nel 1992 di formare un nuovo governo – sostituisse i precedenti ministri dell'Interno e della Giustizia Vincenzo Scotti e Claudio Martelli (mostratisi troppo combattivi contro la mafia) con i nuovi ministri Nicola Mancino e Giovanni Conso, considerati più disponibili ad allentare il rigore antimafioso³². La domanda inevitabile è: si sarebbe davvero trattato di un negoziato, oltre che eventualmente censurabile sul piano etico-politico, sindacabile dalla magistratura penale?

La prima considerazione da cui prendere le mosse, e che può apparire superfluo esplicitare, è questa: l'insuccesso dell'azione di Mori in una più ampia sfera istituzionale, tanto più se inclusiva della presidenza della Repubblica impersonata da un uomo come Oscar Luigi Scalfaro, appare concepibile come volta più a un contingente fine difensivo (arginare la strategia strategica, eventualmente attenuando esasperati rigori del carcere duro) che non ad un obiettivo di durevole riappacificazione col potere mafioso, secondo la risalente tradizione storica della non belligeranza e della opportunistica tolleranza. Ciò premesso, non c'è bisogno di essere giuristi per richiamare la logica della divisione dei poteri e delle competenze istituzionali, operante anche nell'attuale democrazia costituzionale. In base a

³² Cfr. A. Inghroia, *Io so*, cit., pp. 30 sgg.; V. Scotti, *Pax mafiosa o guerra? A vent'anni dalle stragi di Palermo*, Eurlink, Roma 2012, pp. 227 sgg.

questa logica, la salvaguardia preventiva del bene della sicurezza pubblica, finalizzata alla protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini da pericoli o minacce futuri o incombenti, compete innanzitutto al potere esecutivo e alle forze di polizia: senza che la doverosità o legittimità delle strategie di intervento da prescegliere possa considerarsi condizionata da una previa autorizzazione, da un previo assenso da parte dell'autorità giudiziaria. La quale, specie in momenti di grande emergenza connotati dall'incombere di rischi gravi ma incerti nei confronti della popolazione in genere (come accadde, appunto, nel periodo degli attentati stragistici mafiosi), può rivelarsi oltretutto una istituzione priva dei poteri, delle competenze tecniche e delle risorse necessarie per mettere in campo strategie preventive urgenti e ad ampio raggio. A maggior ragione, se la prevenzione del pericolo di attacchi criminali dovesse in concreto richiedere risposte non solo urgenti in termini di emergenza, ma anche «flessibili» — cioè da adattare alle concrete peculiarità della situazione che di volta in volta si presenta, senza che pertanto sia di fatto possibile seguire procedure di intervento normativamente predeterminate. È proprio in contesti eccezionali di questo tipo che tende a riproporsi il problema di fondo — assai complesso e drammatico —, se l'obiettivo salvifico da perseguire in maniera flessibile possa giustificare deroghe al principio di legalità, quale principio che in uno Stato di diritto impone l'osservanza di tutte le leggi vigenti (penali e non penali). Si pensi, per esemplificare, ai casi di sequestro di uomini politici (o di personalità pubbliche) ad opera di gruppi terroristici, in cui la liberazione o il salvataggio della vita dell'ostaggio vengono subordinati alla disponibilità dello Stato a trattare e a fare concessioni a vantaggio degli appartenenti alle or-

ganizzazioni criminali. Così non è un caso che, nella ben nota e tragica vicenda del sequestro di Aldo Moro, si sia prospettata la tormentosa alternativa tra il mantenere un atteggiamento di intransigente fermezza (così come preteso dalla maggioranza delle forze politiche di allora), e il negoziare invece con i terroristi la salvezza dell'ostaggio (secondo un orientamento rimasto di minoranza e destinato, perciò, a soccombere).

Personalmente, rientro tra quanti ritengono che il paradigma dello «stato di necessità» sia legittimamente applicabile anche in situazioni siffatte, e che il ricorso ad esso sia idoneo a giustificare eventuali interventi o decisioni *extra legem* dello stesso potere esecutivo; ma, beninteso, ad una condizione: cioè che i bilanciamenti e le scelte di valore sottostanti a tali interventi o decisioni si uniformino, comunque, al criterio della salvaguardia del bene di rango prevalente³³. In questi termini e limiti, l'eventuale

³³ Sulla controversa questione giuridica dell'applicabilità della categoria dello stato di necessità in funzione giustificante di interventi *extra legem* realizzati nell'esercizio di pubblici poteri cfr., più diffusamente, F. Vigano, *Stato di necessità e conflitti di doveri*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 15 sgg., 433 sgg. (l'autore, oltre a delineare un quadro critico-ricostruttivo degli orientamenti in proposito emergenti nell'esperienza italiana e tedesca, riporta una articolata casistica tratta dalla giurisprudenza degli ultimi decenni). Al di là dei pur complessi profili giuridici in termini di principio — rilevanti sul triplice versante del diritto costituzionale, del diritto penale e del diritto amministrativo —, nonché delle preferenze ideologiche di fondo circa il ruolo maggiore o minore da assegnare al controllo giurisdizionale di legalità, non va tuttavia trascurato questo dato: la soluzione di un problema come quello dei margini di manovra del potere esecutivo nelle situazioni emergenziali di pericolo è inevitabilmente condizionata anche dal contingente modo d'atteggiarsi, nelle diverse fasi storiche e nei differenti contesti nazionali, dei rispettivi rapporti di forza tra il potere politico e l'istituzione giudiziaria. Sicché, in presenza di un ruolo contingentemente più debole della politica, una magistratura forte tenderà di regola ad affermare la supremazia della legalità formale

sceita politico-governativa di fare 'concessioni' ai mafiosi, in cambio della cessazione delle stragi, risulterebbe legittima perché giustificata - appunto - dalla presenza di una situazione necessitante che impone agli organi pubblici di proteggere la vita dei cittadini: scegliendo, sotto la loro responsabilità politico-istituzionale, i mezzi in concreto di volta in volta più adeguati a questo scopo. Ed è, forse, superfluo precisare che parlare di stato di necessità nel senso qui proposto non equivale per nulla a evocare la obsoleta categoria della «ragion di Stato»: nel nostro caso, eventuali deroghe alla legalità formale, decise a livello governativo, avrebbero infatti come motivazione non già la tutela di interessi statali da mantenere segreti in obbedienza a una logica di potere (o di potenza), secondo la tradizione degli *arcana imperii*; bensì il perseguimento di un fine salvifico secondo la prospettiva tipica di un istituto come lo stato di necessità, che considera per l'appunto comunque non punibili le azioni proporzionalmente finalizzate a contrastare il pericolo incombente di danni gravi alle persone in carne ed ossa.

Si ha l'impressione che un pregiudiziale atteggiamento criminalizzatore, motivato da una sorta di incondizionata avversione morale nei confronti di ogni ipotesi di calcolo costi-benefici, abbia invece precluso ai pm palermitani di humeggiare adeguatamente la dimensione prospettica della divisione dei poteri, con le implicazioni che ne derivano rispetto agli spazi di liceità giuridica (il giudizio etico-politico è altra cosa) da riconoscere ad eventuali scelte politiche *lato sensu* trattati-

rispetto alla libertà di azione del governo; mentre, di fronte a una politica forte, un potere giudiziario di fatto più debole acconsentirà viceversa a concedere maggiori spazi di libertà discrezionale all'intervento dei pubblici poteri.

viste. Si potrebbe a questo punto obiettare che l'enfasi posta sul principio della divisione dei poteri trascura il fatto che, nel nostro caso, le 'aperture' verso Cosa Nostra, lungi dall'essere politicamente deliberate in forma ufficiale, sono state manifestate in maniera sotterranea o occulta. Per di più, tra i promotori o mediatori di una posizione istituzionale più morbida figurebbe anche personaggi o preoccupati di salvare la pelle (come, ad esempio, nel già ricordato caso di Calogero Mannino), o sospettabili di avere interesse a ripristinare rapporti di vanaggiosa contiguità con il potere mafioso (come sarebbe stato il caso di Marcello Dell'Utri). Ora, che interessi tutt'altro che nobili e aspetti di forte ambiguità abbiano contribuito a rendere poco chiaro e poco trasparente lo scenario di allora, è senz'altro da ammettere. Ma ciò è sufficiente per escludere la possibile liceità di concessioni a Cosa Nostra, trasformando negoziatori istituzionali operanti a fin di bene in una banda di delinquenti in combutta con la mafia?

Ammesso dunque che sia esistito un circuito politico-istituzionale propenso a concedere qualcosa, rimane però a questo punto da chiedersi: come risultato della presunta trattativa, quali benefici lo Stato avrebbe effettivamente concesso a Cosa Nostra?

Per quanto se ne sa, il «cedimento, seppur parziale, dello Stato», stigmatizzato nella memoria prima richiesta del 5 novembre 2012 della procura di Palermo, sarebbe consistito nella revoca di alcuni provvedimenti *ex art. 41 bis* ord. pen. (cosiddetto carcere duro) disposta dal ministro della Giustizia Giovanni Conso nei confronti di circa trecento boss di non primaria grandezza. Non risultano, per il resto, altre forme di concessioni riconducibili a singoli ministri o al governo nel suo insieme. La montagna avrebbe dunque partorito un topolino? Come

che sia, gli stessi pubblici ministeri non contestano che i provvedimenti di revoca rientrassero in un ambito di discrezionalità politica del guardasigilli insindacabile penalmente. Quel che si imputa a Conso è di non aver detto tutta la verità sulla reale genesi delle revoche disposte (e infatti, l'ex ministro è a tutt'oggi indagato soltanto per il reato di false informazioni al pubblico ministero). Interrogato più volte in proposito, sia da organi giudiziari, sia in Commissione antimafia, Conso ha sempre sostenuto di avere operato questa scelta in solitudine, fuori da ogni concerto con altri attori istituzionali, all'esclusivo scopo di trasmettere un segnale finalizzato a bloccare le stragi³⁴.

A prescindere dal livello di plausibilità 'tecnica' di scelte di mancata proroga del 41 bis effettuabili da un guardasigilli in piena solitudine, una cosa sembra pressoché certa: la pregressa personalità intellettuale e morale di uno studioso di grande autorevolezza e prestigio come Conso fa apparire improbabile l'ipotesi che egli possa aver fatto parte di criminosi alleanze illecitamente compiacenti nei confronti dei poteri mafiosi. Piuttosto, è la stessa vicenda del cosiddetto carcere duro ad apparire molto complessa e tormentata – per un insieme di ragioni relative sia alle sue reali funzioni (pena fortemente afflittiva e/o misura preventiva?), sia alla sua legittimità sotto il profilo costituzionale e della tutela dei diritti umani, sia alle modalità della sua applicazione pratica. Non essendo questa la sede per una dettagliata analisi di un istituto così controverso³⁵, accenniamo soltanto a quanto è anda-

³⁴ Cfr., per esempio, l'audizione di Giovanni Conso presso la Commissione parlamentare antimafia - XVI Legislatura, nella seduta dell'11 novembre 2011.

³⁵ Per una ricostruzione efficace e dettagliata di questo istituto, con riferimento in particolare alle vicende della sua applicazione pratica anche nel drammatico periodo '92-'93, cfr. S. Ardita, *Ricatto*

to trapelando circa i possibili fattori di condizionamento operanti nel '93 in materia di politica penitenziaria e, in particolare, di 41 bis: fattori tali non solo da influenzare lo stesso ministro Conso, ma anche da fornire più estese coperture istituzionali a operazioni politico-amministrative di contingente alleggerimento del regime di carcerazione speciale³⁶. Al riguardo, un'ipotesi che è andata facendosi strada riconduce ad un interessamento del presidente della Repubblica Scalfaro, anche per influenza di alcuni cappellani penitenziari con cui era in rapporto di pressoché esclusiva conoscenza personale: i quali, poco convinti della bontà del 41 bis, non ultimo per ragioni di ordine umanitario e religioso, avrebbero incoraggiato nel corso del 1993 il presidente loro amico a intervenire a favore di una mitigazione del carcere di massima sicurezza, suggerendo al contempo il nome del magistrato cattolico Adalberto Capriotti come possibile successore di Nicolò Amato alla direzione del dipartimento dell'amministrazione pe-

allo Stato, Sperling & Kupfer, Milano 2011; sulle questioni di ordine giuridico, si veda inoltre E. Nicosia, *Il c.d. 41 bis è una forma di tortura o trattamento crudele, inumano o degradante?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2009, pp. 1240 sgg.

³⁶ Sul tormentato dibattito intorno al 41 bis nel periodo richiamato nel testo, cfr. più in dettaglio S. Ardita, *Ricatto allo Stato*, cit., pp. 69 sgg.

Sul versante giudiziario, un'articolata ricostruzione delle vicende applicative del carcere duro è rinvenibile nella motivazione della già richiamata sentenza del 17 luglio 2013: il tribunale di Palermo, rifuggendo da pregiudiziali contrapposizioni rigide nell'interpretare gli orientamenti dei diversi protagonisti istituzionali competenti in materia penitenziaria, propende per la tesi che la scelta di attenuare l'applicazione del 41 bis sia stata frutto – piuttosto che di una trattativa nel senso ipotizzato dai pubblici ministeri – della legittima preoccupazione di contemperare il rigore carcerario nei confronti dei mafiosi con la tutela dell'ordine pubblico, in quel momento gravemente minacciato dall'*escalation* stragistica.

nitenziaria (considerato invece meno disponibile ad una politica di mitigazione)³⁷. Come giudicare questa supposta propensione del presidente Scalfaro a promuovere un alleggerimento del trattamento penitenziario speciale sia per ragioni religioso-umanitarie, sia per dare un segnale distensivo a Cosa Nostra nella drammatica contingenza di allora? Se le cose fossero andate realmente nel senso di una sollecitazione proveniente soprattutto da cappellani militari, si avrebbe una ulteriore conferma del fatto che la cosiddetta trattativa Stato-mafia rischia di ridursi a un contenitore così generico da risultare fuorviante: lungi dall'evocare un negoziato unitario e coerente dai protagonisti ben definiti, sotto la stessa impropria etichetta finiscono con l'essere affastellati accadimenti, vicende e attori di eterogenea provenienza, collocati in frangenti temporali anche non poco distanti tra loro. Insomma, come ipotizzare una trattativa che prende le mosse dall'omicidio Lima nel marzo del '92, si frammenta in più filoni nel corso del '93 e si impersona in personaggi mutevoli, alcuni dei quali - per dir di più - caratterizzati da un profilo morale (si pensi a Scalfaro o a Conso) sicuramente poco compatibile con turpi patti?

Ma ipotizziamo pure che il presidente Scalfaro, nel perseguire per i motivi già detti un ammorbidimento del 41 *bis*, fosse stato davvero al centro di un informale circuito costituito a vario titolo da Conso, Capriotti, Di Maggio, Parisi, lo stesso Mori, ecc. - soggetti tutti favorvoli a dare segnali di distensione allo scopo di arresta-

³⁷ Per una illustrazione più dettagliata dell'ipotesi cui si fa riferimento nel testo cfr. G. Fasanella, *Una lunga trattativa*, Chiarelettere, Milano 2013, pp. 195 sgg. Sulla controversibile interpretazione dell'orientamento di Nicolò Amato nei confronti del 41 *bis* si veda, però, S. Ardita, *Ricatto allo Stato*, cit., pp. 69 sgg.

re l'*escalation* stragistica. Ebbene, anche se così fossero andate le cose, il giudizio sulla liceità dell'operazione rimarrebbe immutato: se una decisione è infine presa da un ministro competente, essa è penalmente insindacabile perché rientra - come in questo caso - in uno spazio di discrezionalità politica. L'assumerla in piena solitudine, o sulla base di un informale concerto con altri esponenti delle istituzioni, non cambia molto: la decisione rimane giuridicamente legittima in entrambi i casi. Altra cosa sono le valutazioni politiche o di opportunità.

Se si riconsidera a questo punto l'orientamento di fondo privilegiato anche implicitamente dai pubblici ministeri - che li porta a guardare con sospettosa diffidenza ad ogni iniziativa extragiudiziaria tendente allo scopo di bloccare le stragi, e ciò pure a costo di rimuovere il principio della divisione dei poteri -, l'impressione che in definitiva si trae è questa: per la magistratura inquirente la vera legalità o legittimità non può che essere ritagliata sul modello di una lotta alla mafia che vede come unica istituzione competente quella giudiziaria; per cui è da stigmatizzare come interferenza illecita o inopportuna ogni intervento autonomo di altri poteri istituzionali.

Ma, al di là delle possibili 'precomprensioni' in termini ideologici o politico-giuridici circa il ruolo da assegnare alla magistratura nella difesa (anche preventiva) della legalità, rimane il fatto che in gioco non sono solo questioni di principio o di pura teoria. Come pone bene in rilievo Salvatore Lupo nel saggio qui pubblicato, la divergenza di vedute tra la giurisdizione e altre istituzioni o apparati dello Stato può anche derivare da concreti conflitti di ruolo e di potere tra organismi che, pur facendo parte di una medesima organizzazione statale, competono fra di loro per l'occupazione di spazi di intervento o di controllo. Conflitti di potere o forme

di concorrenza di questo tipo non sono certo risolvibili soltanto in base ad astratti disegni costituzionali o a logiche di puro diritto; esercitano un peso tutt'altro che secondario i concreti rapporti di forza, i mutevoli contesti di riferimento, le contingenti dinamiche interistituzionali, l'autorevolezza e la capacità dei protagonisti di volta in volta coinvolti.

5. (segue) *L'ipotizzato delitto di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato*

Prima di entrare nel merito della specifica figura criminosa contestata ai protagonisti della trattativa, è utile ribadire che nel drammatico contesto del '92-'93 si sono verificati gravissimi fatti criminosi di competenza di più uffici giudiziari. Ci si riferisce, per un verso, agli eventi stragistici provocati fuori dalla Sicilia (Firenze, Milano ecc.) che hanno impegnato, per ragioni di connessione processuale, la magistratura fiorentina. Mentre, per altro verso, rispetto alle stragi commesse in Sicilia (Capaci e via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Falcone e Borsellino) la competenza è della magistratura non già di Palermo, bensì di Caltanissetta — ciò per effetto di una apposita regola processuale che trasferisce la cognizione su reati commessi ai danni di un magistrato ad un'autorità giudiziaria di un distretto diverso da quello in cui il magistrato in questione esercita le sue funzioni. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria palermitana era e continua a essere priva della competenza a giudicare i crimini più gravi di quel periodo, quali appunto i reati di strage.

Nondimeno, i magistrati palermitani hanno ritenuto di potersi riservare una competenza a indagare sulle violenze mafiose commesse durante la cosiddetta trattativa sotto un'angolazione giuridica diversa da quella dei

reati di strage oggetto di accertamento presso altre autorità. Si tratta di una angolazione che torna a guardare a quei fatti violenti con le differenti lenti giuridiche del delitto di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato: precisamente nel senso di contestare ad alcuni esponenti di vertice di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Brusca ecc.), a tre ufficiali del Ros (Subranni, Mori e De Donno) e a due uomini politici (Mannino e Dell'Utri) di avere insieme concorso a turbare — con minacce appunto consistite nel prospettare la commissione di omicidi e stragi come mezzi di pressione per indurre a patteggiare con Cosa Nostra — la regolare attività del governo italiano³⁸. Come vedremo in questo stesso paragrafo, sia la configurabilità del suddetto delitto sia (ancora una volta) la competenza rispetto ad esso dei giudici di Palermo sono tutt'altro che scontate. Prima di esplicitare i possibili rilievi critici, è però opportuno mettere in evidenza quali siano le implicazioni — anche di ordine simbolico — derivanti dal ricorso alla figura criminosa in questione (in realtà una figura alquanto eccentrica se confrontata con le principali fattispecie incriminatrici del codice penale, e senz'altro di rilevanza secondaria, come è comprovato dalla sua scarsa applicazione giurisprudenziale).

Riferita ai boss mafiosi, l'imputazione del reato di cui sopra comporta una modalità di incriminazione agiuntiva ma secondaria: tale perché essi incorrono già

³⁸ Differenti sono invece gli addebiti rivolti rispettivamente a: Massimo Ciancimino (figlio di don Vito ex sindaco di Palermo), accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver rafforzato Cosa Nostra agendo da tramite tra quest'ultima, il proprio padre e i carabinieri del Ros; Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno, sospettato di falsa testimonianza; Giovanni Conso, ex ministro della Giustizia, indagato per false informazioni al pubblico ministero.

nelle ben più pesanti forme di responsabilità penale conseguenti all'ideazione ed esecuzione di omicidi e stragi. Diverso è, invece, il discorso rispetto ai soggetti estranei all'universo mafioso come i politici e i carabinieri: nei loro confronti, infatti, l'imputazione in forma concorsuale del reato di minaccia a un corpo politico assolve una funzione incriminatrice non già aggiuntiva, bensì primaria - essendo questo l'unico modo per chiamarli a rispondere penalmente, in mancanza di seri elementi di riscontro di un loro diretto coinvolgimento nella realizzazione di omicidi e stragi. Sicché si può rilevare che il ricorso all'art. 338 del codice costituisce, in definitiva, l'espedito giuridico che - al di là degli omicidi e delle stragi punibili in quanto tali - consente di colorare indirettamente di criminalità la stessa trattativa e di stigmatizzare come delinquenti anche i soggetti non mafiosi che a vario titolo vi avrebbero preso parte. Con in più un effetto discreditante di notevole impatto simbolico, derivante - come già detto - dall'accomunare per la prima volta come complici di uno stesso reato da un lato boss mafiosi e, dall'altro, esponenti della politica e delle forze dell'ordine.

5.1. È davvero competente la magistratura palermitana a giudicare questo reato? La questione è discutibile per un insieme di ragioni che qui non possono essere analizzate in dettaglio. Tra le obiezioni sollevabili e di fatto sollevate dalla difesa, una di peso non secondario consiste nel rilievo che la competenza territoriale per un delitto come quello di minaccia a un corpo politico andrebbe radicata nel luogo in cui risiede l'organo minacciato: e dunque, trattandosi in questo caso del governo, la competenza sarebbe non di Palermo ma di Roma. Questo tipo di eccezione è stata però respinta in

base all'argomentazione che la prima minaccia mafiosa coinciderebbe con l'omicidio Lima del marzo '92 e che, essendo per questo omicidio competente Palermo, per una ragione tecnica di connessione sussisterebbe una competenza palermitana anche rispetto al delitto di minaccia al governo.

Ma la difesa ha ancora obiettato che questa competenza per connessione sarebbe venuta successivamente meno per effetto dell'avvenuta separazione (prima del decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 338 c.p.) del procedimento per l'omicidio Lima da questo sulla trattativa. Per respingere anche questa seconda eccezione la Corte d'Assise di Palermo (ordinanza 4 luglio 2013) si è vista costretta a sviluppare ragionamenti molto complessi e sottili che però, ancora una volta, mantengono non piccoli margini di opinabilità. Sicché, non è escluso che le eccezioni di incompetenza torneranno a essere presentate dalla difesa negli stadi successivi del processo³⁹.

5.2. È venuto, a questo punto, il momento di soffermare l'attenzione sugli aspetti problematici di diritto penale sostanziale, i quali concernono più direttamente l'applicabilità tutt'altro che scontata della specifica fattispecie criminosa di violenza o minaccia a un corpo politico. Come ho anticipato, la questione è abbastanza controversibile e ciò giustifica che si esplicitino le ragioni giuridiche che inducono ad assumere un orientamento

³⁹ Tra le eccezioni respinte - ma sollevabili in futuro - vi è anche quella del carattere «ministeriale» del reato di falsa testimonianza attribuito all'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino: il che determinerebbe, se la tesi fosse destinata a prevalere, la competenza funzionale del tribunale dei ministri.

critico⁴⁰. Proverò a spiegarle qui di seguito, guardandomi peraltro dall'incorrere in un eccesso di tecnicismo.

Per agevolare la comprensione del lettore comune, è opportuno prendere le mosse dal testo dell'art. 338 del codice, che indica gli estremi del fatto punibile in questi termini: «Chiunque usa violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario [...] per impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o perturbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni». Perché e come un reato così concepito dal legislatore sarebbe stato commesso in occasione della trattativa? Per cercare una risposta, è il caso di richiamare la seconda parte della citata memoria scritta del 5 novembre 2012, nella quale l'accusa costruisce – sia pure sinteticamente – l'impalcatura giuridica della contestazione. Non senza, però, preliminarmente puntualizzare: «Il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato. Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato» (precisazione in verità superflua in termini di stretto diritto, perché, come già detto, il reato di trattativa giuridicamente non esiste; ma non per questo precisazione priva di significato, essendo verosimilmente sintomatica da un lato della pregiudiziale propensione dei pm a considerare la trattativa in sé una sorta di crimine sostanziale e, dall'altro, della piena consapevolezza dell'equivoco in cui quasi certamente sarebbe caduta la gente comune!).

⁴⁰ Un magistrato di lunga esperienza come Gian Carlo Caselli, non certo sospettabile di preconcetta ostilità verso i colleghi di Palermo, in un intervento dal titolo *Tiro all'ingroia sport nazionale*, pubblicato nel «Fatto Quotidiano» del 15 giugno 2013, ha riconosciuto che quella sulla trattativa è «un'inchiesta molto difficile e tormentata, della quale è legittimo ragionare in termini anche piuttosto critici».

Piuttosto, la contestazione ha ad oggetto – si seguita a puntualizzare nella memoria scritta – «precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa», attribuibili a soggetti sia intranei sia estranei alla mafia. Quali sono in realtà queste condotte? Come si sarà forse intuito, per l'accusa si tratta di quelle medesime condotte violente, realizzate in tempi diversi, che hanno prodotto gli eventi omicidari e stragistici del biennio '92-'93: lette come segmenti di uno stesso disegno criminoso condiviso da tutti i protagonisti in gioco, le condotte suddette – oltre a risultare ovviamente punibili a titolo di omicidio o di strage – si presterebbero secondo i pubblici ministeri ad essere ricondotte anche al reato previsto dall'art. 338 c.p., in quanto suscettibili di essere nel contempo interpretate come minacce volte ad imporre al governo l'accettazione di una trattativa. La tesi è convincente o forzata? Evitando di soffermarsi su alcuni *deficit* tecnici riscontrabili nella memoria scritta, che attengono alla insufficiente precisione della contestazione e a una notevole approssimazione nell'uso di alcuni concetti generali del diritto penale⁴¹, ci limitiamo qui alle considerazioni seguenti.

Secondo l'impostazione accusatoria, l'inizio della strategia criminale di condizionamento del governo coincide coll'assassinio di Salvo Lima nel marzo del 1992: ma in questa fase sembrerebbe trattarsi di una minaccia manifestata in forma non espressa, simbolica, *per facta concludentia*. Nessun dubbio sulla configurabilità in punto di diritto di minacce attuate anche in forma implicita; solo che, al di là della forma di manifestazione utilizzata, la valenza e la direzione minacciosa del fatto

⁴¹ In proposito, G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 75 sg.

dovrebbero in ogni caso poter essere colte in maniera sufficientemente univoca. È così anche nel caso del delitto Lima? In effetti, se si considera la fase temporale in cui quest'omicidio si colloca, insieme con la catena di eventi che immediatamente lo precede, la sua obiettiva leggibilità in chiave di manifesto annuncio di una strategia del terrore tendente a piegare lo Stato mediante la prospettiva di omicidi futuri di altri uomini politici (prospettazione che si vorrebbe implicita nella presunta valenza in questo senso simbolica del medesimo delitto Lima), appare tutt'altro che scontata. Piuttosto, nel marzo 1992 (e cioè a poca distanza dal passaggio in giudicato delle severe condanne inflitte nel maxiprocesso), l'eliminazione di Lima poteva ben essere interpretata come una punizione a carattere retrospettivo, cioè come una semplice vendetta per il mancato 'aggiustamento' in Cassazione dei pesantissimi esiti repressivi del lavoro giudiziario di Falcone e Borsellino: una ritorsione, dunque, anche per la umiliante smentita della tradizionale fama di impunità dei boss.

Nella narrazione ricostruttiva dell'accusa, alla presunta minaccia implicita nel delitto Lima avrebbero fatto seguito momenti di minaccia anche espresa, coincidenti in particolare con la predisposizione e l'inoltro del c.d. 'papello', cioè del testo contenente le richieste dei benefici che il governo avrebbe dovuto concedere in cambio dell'interruzione degli attacchi stragistici. Secondo i pubblici ministeri, l'inoltro di tale documento costituirebbe «un ulteriore momento esecutivo della condotta tipica» (in mancanza di ulteriori precisazioni, è da presumere della condotta tipica ai sensi dell'art. 338 c.p.). Senonché, a questo punto sorge un problema di qualificazione penalistica che sembra sfuggire ai magistrati palermitani. Cioè, se è vero che la trattativa è in

se stessa priva di rilevanza penale; e se è vero che una trattativa per avere svolgimento presuppone uno scambio comunicativo fra le parti, finalizzato ad accertare le rispettive condizioni dell'intesa da stipulare, come può allora l'inoltro del *papello* costituire, di per sé, momento esecutivo di una minaccia penalmente rilevante?

Tra i profili non secondari trascurati rientra, ad esempio, quello relativo al potenziale di *idoneità* delle minacce mafiose: erano oggettivamente tali da poter condizionare il governo, annullandone o riducendone il potere di autonomia e libera determinazione, o da turbarne comunque l'attività? Per verificare in positivo tale idoneità, senza darla presuntivamente per scontata, occorrerebbe in realtà prendere in considerazione più analiticamente i singoli episodi violenti realizzati nelle diverse fasi della strategia mafiosa e accertare se in ciascuno di essi possa davvero riconoscersi un significato intimidatorio nei diretti confronti del governo, percepibile come tale da soggetti istituzionalmente legittimati a impersonare il potere esecutivo. È tutt'altro che dimostrato infatti che, nella situazione drammatica e oggettivamente confusa di quell'angoscioso biennio, all'interno delle compagini governative che si sono succedute fossero sempre percepibili in termini chiari e univoci gli obiettivi perseguiti con la strategia stragista, peraltro nel dubbio - allora come oggi irrisolto - circa la fonte e la regia uniche o plurime (mafia, servizi segreti devianti, gruppi della destra eversiva, entità esterne con interessi convergenti non meglio definite, ecc.) delle aggressioni criminali che si succedettero nel tempo. Insomma, guardando agli eventi con la prospettiva di allora, non è affatto detto che emergesse con sufficiente chiarezza che le ripetute azioni criminali avrebbero perseguito sempre il medesimo obiettivo - come, con logica *ex post*, ha ipotizzato l'accusa - di piegare i governi

di turno a venire a patti col potere mafioso. Ma, se non si è sicuri al di là di ogni ragionevole dubbio che a quel tempo questo tipo di chiarezza vi fosse, manca in realtà il presupposto per potere verificare il grado di idoneità operativa della strategia intimidatrice mafiosa. Tanto più che il destinatario delle minacce non sarebbe stato un semplice consiglio comunale o una commissione di concorso, bensì il governo della Repubblica italiana: cioè un organo costituzionale, dotato di poteri, di competenze, di risorse e di forze anche militari tutt'altro che inidonee (almeno in teoria) a contrastare anche attacchi di tipo stragistico.

Ma vi è di più. Secondo il modo di ragionare sviluppato dall'organo dell'accusa, la valenza minacciosa della strategia stragistica di Cosa Nostra, così come avviata col delitto Lima, avrebbe avuto due destinatari più immediati (rispetto al governo come tale) nelle persone di Giulio Andreotti e Calogero Mannino, entrambi componenti del governo allora in carica: il primo nella qualità di presidente del Consiglio, il secondo nel ruolo di ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché «successiva e ormai designata vittima del progetto omicidiario in danno dei politici che non avevano mantenuto i patti».

Orbene, alla stregua di una simile ricostruzione, il governo finisce col fungere da destinatario *indiretto* delle intimidazioni mafiose: lo diviene cioè attraverso il tramite costituito dalle persone dei due rappresentanti governativi Andreotti e Mannino. Il che in effetti non contrasta con l'interpretazione dominante dell'art. 338 c.p., la quale ritiene sufficiente che la condotta tipica sia indirizzata a singoli componenti dell'organo collegiale, ma a una condizione: purché la violenza o minaccia siano dirette a incidere sul funzionamento dell'organo come tale. Esiste nel nostro caso la prova che i mafiosi intendevano inequivoca-

bilmente indirizzare le loro minacce all'istituzione-governo in quanto tale? A parte i possibili dubbi in proposito, la complessiva impostazione accusatoria incappa, con specifico riferimento all'allora ministro Mannino, in una vistosa contraddizione il cui peso è tale da avvalorare l'assunto della scarsa plausibilità dell'intero ricorso alla fattispecie di cui all'art. 338 c.p. A ben vedere, la contraddizione risiede nel fatto che l'accusa, argomentando così come ha argomentato, finisce con l'attribuire a Calogero Mannino il doppio ruolo di vittima e complice di uno stesso reato: cioè egli rivestirebbe, da un lato, la condizione di soggetto passivo delle minacce mafiose rilevanti ex art. 338 c.p. (nonché, di persona fisica 'privata' minacciata di morte) e, dall'altro, il ruolo di concorrente nella realizzazione del medesimo reato di violenza o minaccia al governo. Come spiegare questo pirandelliano sdoppiamento di Mannino, che da (per dir così) delinquente privato contribuirebbe a realizzare un reato ai danni di se stesso nella funzione di ministro? Il paradosso troverebbe spiegazione nel fatto che, secondo la ricostruzione accusatoria, Mannino si sarebbe attivato «per sollecitare i propri terminali nel terrore per richiedere a Cosa Nostra la contropartita per interrompere la strategia di frontale attacco alle istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri con la politica»: proprio questo ruolo di intermediazione — secondo il ragionamento giuridico dei pubblici ministri — si tradurrebbe in un contributo atipico di sostegno, penalmente rilevante ex art. 110 sgg. c.p., alle condotte tipiche di violenza o minaccia realizzate direttamente dai mafiosi (questo schema di responsabilità concorsuale basato sul ruolo di intermediazione varrebbe, oltre che per Mannino, anche per Marcello Dell'Utri come esponente politico intervenuto quale intermediario in fasi successive,

nonché per gli ufficiali dei carabinieri Subranni, Mori e De Donno). A supporto di una tale costruzione giuridica, che appare invero ben lungi dall'esibire coerenza e persuasività immediate, la stessa accusa prospetta una presunta analogia con la punibilità a titolo di concorrente — ammessa in giurisprudenza — dell'intermediario di una estorsione: nel senso che così come concorre in quest'ultimo reato colui il quale trasmette alla vittima le richieste dell'estorsore, analogamente concorrerebbero nel reato di cui all'art. 338 c.p. quanti si incaricano di far pervenire al governo le richieste minacciose di Cosa Nostra.

A ben vedere, l'analogia è più apparente che reale (a parte l'inammissibilità, in linea di principio, di una analogia *in malam partem*). A differenza che nell'estorsione, in cui l'estraneo che funge da tramite di solito condivide l'obiettivo illecito perseguito dall'estorsore, è tutto da dimostrare che gli intermediari non mafiosi agissero con l'intento prevalente di favorire Cosa Nostra e non, piuttosto, con la volontà di arginare il rischio stragistico.

5.3. Prima di prendere in considerazione il piano relativo ai profili soggettivi della responsabilità penale, rimane da accennare ad un nodo problematico — tutt'altro che secondario — inerente sempre alla struttura oggettiva del reato previsto dall'art. 338 c.p.: si allude cioè alla possibilità giuridica di fare interpretativamente rientrare, in un concetto come quello di «corpo politico», un organo costituzionale come il «governo». Infatti, secondo una consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale — basata su argomenti sia semantici sia sistematici⁴² — la nozione di corpo

⁴² Ci si limita a rinviare al quadro di dottrina e giurisprudenza tracciato in A. Crespi, G. Fori, G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Cedam, Padova 2008, pp. 830 sg.

politico non può ricomprendere gli organi costituzionali (quali il governo o le assemblee legislative o la Corte costituzionale): ciò perché a questi organi appresta esplicitamente tutela la diversa fattispecie di cui all'art. 289 del codice penale, rubricata come «attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali». In base ad una corretta ermeneutica giuridica, rispettosa dei principi di legalità e tassatività quali principi-cardine della materia penale, i magistrati dell'accusa avrebbero di conseguenza dovuto in ogni caso escludere che le condotte violente da loro interpretate come volte a piegare il governo potessero essere ricondotte al reato di violenza o minaccia a un corpo politico: piuttosto, avrebbero dovuto più correttamente fare riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 289 del codice. Le possibili ragioni sottostanti a quello che può legittimamente apparire un errore giuridico ho cercato di prospettarle in un precedente scritto, cui rinvio⁴³. Rimane la domanda di fondo: l'intento accusatorio di accomunare, come concorrenti in uno stesso reato, verici mafiosi, politici e ufficiali dei carabinieri giustifica la palese forzatura ermeneutica di qualificare come «corpo politico» lo stesso governo, al pari di un consiglio comunale o di una commissione elettorale?

5.4. Non meno problematici appaiono in realtà i profili relativi all'elemento soggettivo, specie riguardo alla possibilità di configurare un vero e proprio dolo di concorso (nel reato di cui all'art. 338 c.p.) in capo ai concorrenti 'non mafiosi'.

È da premettere che, secondo i principi generali che governano l'istituto giuridico del concorso criminoso, a

⁴³ G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 80 sg.

ciascun concorrente in uno stesso reato si richiede un elemento soggettivo dal contenuto duplice: da un lato, la coscienza e volontà di realizzare uno specifico reato; dall'altro, la ulteriore coscienza e volontà di realizzarlo in collaborazione con altri. Insomma, ogni soggetto deve operare con la volontà di far propria un'impresa comune. Ora, nel caso della trattativa la questione però si complica perché il concorso criminoso – secondo l'impostazione dell'accusa – non ha ad oggetto un solo e ben determinato reato: ma una serie diversificata di reati (dagli omicidi alle stragi), realizzati per di più in periodi diversi all'interno di un arco temporale molto ampio e addirittura con la partecipazione in qualità di concorrenti di soggetti dall'identità mutevole. Orbene: è plausibile ipotizzare che in uno scenario così complesso, cangiante e variegato sia stata costantemente presente, in tutti i soggetti intervenuti nella trattativa anche in fasi diverse, una reale convergenza di intenti nel finalizzare di volta in volta le azioni violente sempre al medesimo obiettivo di costringere il governo a negoziare con Cosa Nostra? D'altra parte, a prendere sul serio il dolo di concorso, non basterebbe neppure – per verificare la presenza di una volontà comune – fare riferimento a un generico obiettivo trattativistico: occorrerebbe accertare qualche cosa di più, e cioè che le volontà di tutti i concorrenti di volta in volta convergessero nel far propri i contenuti concreti di trattative o negoziati di tipo ben definito.

Muovendo dal presupposto che le minacce al governo finalizzate a venire a patti con Cosa Nostra erano, in forma più o meno chiara, implicite nei molteplici atti violenti realizzati nel biennio della strategia criminale, l'accusa ha comprensibilmente ricercato un legame unificante, individuandolo nell'unicità del «disegno criminoso» quale requisito della continuazione di reati

(art. 81 c.p.). Ma ipotizzare la presenza di questo requisito non equivale a dimostrarne l'effettiva sussistenza. Anche perché esistono, nell'ambito della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, più modi di concepire il significato di «medesimo disegno criminoso». E, se si optasse per la concezione più rigorosa, si potrebbe parlare di unicità di disegno soltanto nei casi in cui si fosse in presenza di un programma di azioni criminose predeterminato con sufficiente precisione non più tardi della realizzazione del primo reato⁴⁴. Ma non sarebbe certo questo il nostro caso: come abbiamo visto in precedenza, ci sono più ragioni per escludere che i tentativi di trattativa Stato-mafia si inquadrassero nella logica di una rigida predeterminazione.

Al di là della configurabilità di un disegno criminoso unitario nel senso della continuazione di reati, rimane a mio giudizio aperto un interrogativo di rilievo prioritario: cioè se sia davvero giustificato ipotizzare, in capo agli esponenti politici e agli ufficiali dei carabinieri, una autentica volontà di far proprio l'intento di Cosa Nostra di fare pressioni sul governo con azioni violente. In effetti, ai fini di un dolo di concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p., non basterebbe condividere il semplice obiettivo di trattare: bisognerebbe provare che politici e ufficiali dei carabinieri avessero l'ulteriore volontà di supportare Cosa Nostra anche nella realizzazione dei singoli attacchi criminali volti a imporre la trattativa. Il che, in verità, non sarebbe per nulla facile da dimostrare – tanto più ai fini di un giudizio di condanna, se si facesse sul serio con il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

⁴⁴ Cfr. in proposito, ad esempio, A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 598 sg.

plausibili figure di reato da contestare. Più in generale, essa può essere considerata come una sorta di metafora emblematica di una serie di complesse, e per certi versi perverse, interazioni tra un uso politicamente antagonistico della giustizia penale, il sistema politico-mediatico e il tentativo di lumeggiare per via giudiziaria vicende oscure e drammatiche della nostra storia recente. Se così è, non sorprende che si sia - com'è noto - rinnovato, con toni anche molto accesi, quel conflitto tra politica e giustizia che nell'ultimo ventennio ha turbato il funzionamento della democrazia italiana. E non sorprende neppure che finiscano con il riproporsi interrogativi di fondo sugli scopi del processo penale e sul ruolo della magistratura, considerato anche nella percezione soggettiva che mostrano di averne magistrati assai combattivi e pubblicamente esposti.

Quanto al conflitto tra sistema politico e giurisdizionale, il suo rinnovarsi ha avuto come principale occasione scatenante un'attività di intercettazione telefonica nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, nell'ambito della quale venivano «indirettamente» captate conversazioni tra quest'ultimo e il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Il grave contrasto istituzionale conseguitone non si è incentrato soltanto sulla delicata questione costituzionale relativa alla definizione delle prerogative del presidente della Repubblica (in particolare sotto il profilo di una legittima intercettabilità delle sue conversazioni per fini di giustizia): esso è sfociato in una vera e propria contrapposizione tra il Quirinale e la procura di Palermo in seguito alla decisione del presidente Napolitano di sollevare in proposito un conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale (conflitto, infine, sciolto con una sentenza costituzionale del 15 gennaio del 2013 che ha riconosciuto la piena fonda-

Ma vi è di più. Se si fosse davvero in grado di provare l'ipotesi sostenuta dall'accusa, e cioè che i concorrenti 'non mafiosi', con l'agire da intermediari, avrebbero consapevolmente e volontariamente finito con il rafforzare in Cosa Nostra la propensione a perseguire nella realizzazione del suo programma criminoso violento come strumento efficace in vista della trattativa, coerenza allora imporrebbe di prospettare forme di imputazione ben più gravi: perché non spingersi sino al punto di ipotizzare un concorso morale nelle stesse azioni stragistiche da parte dei politici e degli ufficiali disposti a trattare? A ben vedere, un *deficit* ulteriore di coerenza logico-argomentativa emergerebbe dalla apparentemente poco giustificata scelta dei pubblici ministeri di differenziare l'inquadramento giuridico delle condotte di Massimo Ciancimino, da un lato, e di quelle di Mori, Mannino e Dell'Utri, dall'altro: se si tratta di analoghe condotte di «intermediazione» tra Stato e mafia, capaci - in quanto tali - di rafforzare l'organizzazione mafiosa, perché imputare il concorso esterno al solo Ciancimino e non anche agli altri soggetti intermediari? Verosimilmente, la risposta a quest'ultimo interrogativo va ricercata in ragioni non di stretto diritto, ma di prudenza e di opportunità (connesse al duplice fatto che Calogero Mannino nel 2005 è stato infine assolto da un'imputazione di concorso esterno, mentre Marcello Dell'Utri ha, dal canto suo, già subito una condanna - per quanto non ancora definitiva - per lo stesso tipo di reato).

6. *Quale ruolo per la magistratura e quali scopi per il processo penale?*

Un'indagine giudiziaria come quella sulla trattativa suscita l'interesse del giurista non soltanto per la notevole difficoltà di ricostruire la verità fattuale e di individuare

tezza delle ragioni sottostanti al ricorso del capo dello Stato). Ma, al di là del merito della questione giuridico-costituzionale scatenata dal conflitto, va ricordato che il clima di esasperata contrapposizione ha finito con l'amplificare le già forti valenze politiche dell'azione dei pm palermitani, e ciò anche per effetto dell'attivarsi di uno specifico circuito politico-mediativo-giudiziario interessato a strumentalizzare tutta la vicenda in vista di contingenti obiettivi politici più generali (in termini più espliciti: certi ambienti politico-giornalistici vicini alla procura di Palermo, attribuendo al capo dello Stato l'illegittimo proposito di porre al riparo dall'azione giudiziaria i politici indagati per la vicenda della trattativa, finalizzavano la perseguita delegittimazione di Giorgio Napolitano all'obiettivo di contestarne più in generale il ruolo di ispiratore e garante del cosiddetto governo dei tecnici presieduto in quel momento da Mario Monti)⁴⁵.

Nel contesto di tale conflitto istituzionale ha avuto, indubbiamente, un ruolo l'accentuato attivismo politico-mediativo in particolare del procuratore aggiunto Antonio Ingroia, coordinatore del gruppo di pubblici ministri assegnatari dell'inchiesta sulla trattativa (com'è noto, in seguito dimessosi polemicamente dall'ordine giudiziario, con conseguente assunzione del ruolo di coordinatore da parte del magistrato Vittorio Teresi). Senza ripetere tutti i rilievi svolti in altra sede sulla posizione ambivalente assunta da Ingroia, agendo da magistrato dell'accusa e insieme da attore politico con forte esposizione mediativa⁴⁶, mi limito qui a qualche considerazione che

⁴⁵ Per riferimenti più dettagliati al clima di esasperata contrapposizione di quel momento, cfr. G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 82 sg.

⁴⁶ Ivi, pp. 85 sg.

mi sembra vada ribadita. Gli appelli pubblici più volte da lui direttamente lanciati da televisioni e giornali al mondo politico-istituzionale, affinché non ci si continuasse a rifugiare dietro una sorta di sostanziale ragion di Stato e si fosse finalmente disposti a dire la verità su trattative e stragi, hanno finito con il rendere difficilmente distinguibile, nello scenario pubblico, un Ingroia-magistrato d'accusa e un Ingroia-politico *tout court*. E la sua successiva candidatura alle elezioni nazionali del febbraio del 2013 ha, inevitabilmente, rafforzato il preesistente sospetto che la stessa indagine sulla trattativa fosse stata concepita con un approccio politico improprio e utilizzata come un'occasione di grande notorietà spendibile in arene diverse da quella giudiziaria. Com'è evidente, queste forme di sovrapposizione di ruoli dall'impatto confusivo non giovano alla credibilità della giurisdizione perché provocano disorientamento collettivo e sfiducia istituzionale. E la questione, d'altra parte, non si pone neppure in termini di buona o cattiva fede del singolo magistrato politicamente sovraesposto e degli eventuali simpatizzanti che lo sostengono. Il problema ha una dimensione oggettiva che attiene al corretto funzionamento della democrazia costituzionale.

È per questo che, ben al di là del caso Ingroia o di altri casi di singoli magistrati, sorge oggi l'esigenza – come ben rileva Luigi Ferrajoli – della «ridefinizione di una deontologia giudiziaria» idonea a rilegittimare i giudici come garanti autentici della divisione dei poteri e dei diritti fondamentali dei cittadini⁴⁷. Ma la ridefinizione di una deontologia presuppone il riferimento a un modello di magistrato da privilegiare. Ed è a questo

⁴⁷ L. Ferrajoli, *Nove massime di deontologia giudiziaria*, in «Questione giustizia», n. 6, 2012, p. 75.

punto che il problema mostra tutta la sua complessità. Com'è noto, specie tra i magistrati più impegnati nel contrasto della criminalità mafiosa - e, più in generale, delle diverse forme di criminalità del potere - è andata, nel corso degli anni, sempre più affermandosi la consapevolezza che per fare bene il proprio mestiere il giudice non può rinchiudersi in un guscio isolato e illudersi di essere un semplice applicatore di norme e di concetti giuridici astratti: egli deve piuttosto rivolgere lo sguardo al mondo reale, rendersi conto dei nessi tra la criminalità e le diverse forme di potere nonché dei limiti e degli ostacoli cui va incontro l'esercizio della giurisdizione penale anche per effetto dei condizionamenti politici, aprirsi alla società esterna per comprendere i fenomeni sociali e farsi interprete delle istanze di giustizia che provengono dai cittadini⁴⁸. Questa nuova apertura del magistrato agli universi esterni ha segnato un indubbio progresso, innanzitutto in termini di cultura di ruolo. Ma, come sempre, la medaglia ha un rovescio. L'esigenza di non rinchiudersi in una torre d'avorio ha, infatti, finito con il promuovere via via forme di presenza e impegno esterni verosimilmente sproporzionate per eccesso. In particolare, tra i più consapevoli magistrati antimafia è maturata la convinzione che allo scopo di contrastare fenomeni complessi come le mafie sia necessario che gli stessi magistrati si facciano carico di funzioni divulgativo-pedagogiche volte a informare e orientare l'opinione pubblica nelle scuole, nei luoghi

⁴⁸ Per una ricostruzione a tutt'oggi valida dei complessi percorsi attraverso i quali la magistratura ha progressivamente preso coscienza della questione mafiosa ed è andata assumendo in proposito una nuova consapevolezza culturale e professionale cfr. G. Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo 1994.

di lavoro, nelle associazioni di volontariato, nelle famiglie⁴⁹. Anche se molti di coloro che condividono la necessità di questo ruolo pedagogico non si spingerebbero, forse, sino al punto di avallare un'interpretazione così estremistica da trasformare il magistrato antimafia in una sorta di nuovo «tribuno del popolo»⁵⁰, non per questo vengono tuttavia meno ragioni di possibile preoccupazione: in realtà è sempre incombente il rischio che l'attività pedagogica del magistrato, pur se svolta a fin di bene, ne accentui le valenze politiche nei termini di un pernicioso populismo giudiziario.

La specificità del ruolo del magistrato antimafia può, per altro verso, manifestarsi in una dimensione che attiene più direttamente all'esercizio dell'attività professionale in senso stretto, e che finisce con l'avere a che fare col grosso problema degli scopi dello stesso processo penale. Sotto questa angolazione prospettica, assurge ormai al rango di verità accettata che, per prevenire e reprimere adeguatamente i fenomeni di criminalità mafiosa, pubblici ministeri e giudici devono dotarsi di una cultura professionale che ben trascende la sfera del diritto: la conoscenza della storia, della sociologia, della criminologia, dell'economia e di altre discipline extragiuridiche funge da presupposto necessario per delineare l'orizzonte di senso, senza il quale non sarebbe possibile pervenire alla stessa comprensione giudiziaria dei fenomeni. Tutto vero. Ma, anche questa volta, la medaglia ha un rovescio, perché il rischio che la giustizia penale si tramuti in una sorta di sociologia del crimine nella sede sbagliata è sempre incombente. Ed è tale perché i fatti di

⁴⁹ Cfr., ad esempio, P. Morosini, *Attentato alla giustizia*, cit., pp. 258 sgg.

⁵⁰ Sembra soggiacere alla suggestione del magistrato d'accusa come «tribuno del popolo» A. Ingroia, *Io so*, cit., pp. 144 sgg.

mafia, a maggior ragione se collegati – come appunto nel caso della trattativa – con vicende storico-politiche complesse ed oscure, sono così ambigui e di così ardua decifrazione da mettere fortemente alla prova i principi garantistici del processo penale. Sicché, la sacrosanta ricerca della verità fattuale rischia di incamminarsi per scorciatoie che assumono impropriamente il sapere storico-sociologico (o persino le 'pre-comprensioni' soggettive!) a fonte di verità inoppugnabili, così trascurandosi che la stessa storia e la stessa sociologia (e più ancora le intuizioni personali!) sono ben lungi dal fornire conoscenze sicure e univoche. In ogni caso, la tentazione di ridurre il processo a strumento di conferma di presunte verità di altra matrice può comportare una arroganza intellettuale che disdegna il confronto con l'«immane concretezza» della realtà, con la contraddittorietà e la frammentarietà dei fatti, con la frequente casualità degli accadimenti e la loro irriducibile resistenza a trovare spiegazione in grandi regie o disegni predeterminati. Al contrario, una nuova auspicabile deontologia giudiziaria non può non recuperare il valore irrinunciabile del dubbio cognitivo, quale riflesso della consapevolezza epistemologica del carattere probabilistico e induttivo della verità processuale⁵¹. «Per questo è inammissibile che un magistrato del pubblico ministero scriva un libro intitolato *Io so* a proposito di un processo in corso da lui stesso istruito»⁵².

Tra gli ulteriori punti problematici del processo sulla trattativa – e che continueranno a risultare tali anche nella fase dibattimentale in corso di svolgimento – vi è quello

di una pressoché inevitabile sovrapposizione tra giudizio penale e giudizio politico: nel senso che un approfondimento dei possibili profili di responsabilità penale in capo ai presunti protagonisti della trattativa presuppone – per dir così – che si faccia il processo alla politica governativa di allora, prima ancora che a singoli esponenti politico-istituzionali sospettabili di condotte penalmente rilevanti. Questo sovrapporsi di piani appare, d'altra parte, tanto più inevitabile nella misura in cui l'impostazione accusatoria ha come retroterra – come si è visto – un giudizio di forte disapprovazione etico-politica nei confronti di qualsiasi forma di propensione trattativistica: mentre la traduzione di questo giudizio in un paradigma specificamente penalistico, grazie alla prospettazione di plausibili ipotesi di reato, è ancora ben lungi dall'essere riuscita in maniera soddisfacente. Riuscirà l'approfondimento dibattimentale a far emergere forme più appaganti di inquadramento penalistico dei fatti *sub iudice*?

A questo punto, torna in realtà a riproporsi l'interrogativo, più che sugli scopi in generale del processo penale, sugli scopi di un processo incentrato su vicende di mafia a loro volta strettamente intrecciate con tragici accadimenti di rilevanza storico-politica. E la domanda diventa questa: un tale processo mantiene pur sempre quale principale funzione quella di accertare fatti in vista del loro inquadramento in precisi quadri delittuosi? Oppure, un tale processo può ben esaurire la sua funzione utile nel contribuire a fare maggiore chiarezza sulla verità storica in sé considerata, a prescindere dalla rilevanza giuridica dei fatti accertati? È da presumere che oggi una parte non piccola della pubblica opinione risponderrebbe nel secondo senso dell'alternativa. E non soltanto perché l'avvicinamento a una maggiore verità fattuale è comprensibilmente visto come un obiettivo in sé meritevole

⁵¹ L. Ferrajoli, *Nove massime*, cit., pp. 77 sgg. Per un ottimo quadro ricostruttivo dei diversi orientamenti teorici in tema di verità processuale cfr. inoltre M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari 2009.

⁵² L. Ferrajoli, *Nove massime*, cit., p. 78.

ricità e ambiguità del suo oggetto: è plausibile pretendere di afferrare con gli strumenti cognitivi del processo, pensati per accertare fatti tangibili, una entità onnicomprensiva e al tempo stesso sfuggente (poco accortamente dagli stessi giudici) denominata 'trattativa'?

Al di là della vaghezza dell'oggetto, tra i fattori di possibile ostacolo alla reale fruibilità di un ulteriore approfondimento processuale non vanno trascurati, da un lato, il lungo tempo ormai trascorso dall'epoca dei fatti (con la sopravvenuta scomparsa di molti dei presunti protagonisti istituzionali dell'accordo Stato-mafia) e, dall'altro, l'abnorme proliferazione di indagini e processi succeduti nel frattempo sulle stesse vicende. Così non stupisce che un acuto osservatore, commentando le prime udienze in corso di svolgimento presso la Corte d'Assise di Palermo, abbia utilizzato la metafora della «matrioska»:

[...] il processo si è strutturato come una gigantesca matrioska, contenitore di altri processi che a loro volta ne contengono altri, alcuni terminati, alcuni mai iniziati e rimasti a livello embrionale di indagini, altri ancora giunti a prime, ma non definitive, sentenze. I protagonisti sono sempre gli stessi, imputati, pentiti e testimoni, sentiti più volte sui medesimi episodi⁵³.

Il reiterato ascolto processuale in tempi diversi delle stesse persone, a sua volta, provoca un fenomeno di progressiva usura del testimone. Come ha ben messo in evidenza anche il tribunale di Palermo nella già richiamata sentenza assolutoria del 17 luglio 2013, le discordanze o le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti a distanza di anni su fatti sempre concernenti la cosiddetta trattativa, ma nell'ambito di

⁵³ Così, efficacemente, M. Bordin, *Il processo? È una matrioska*, in «Panoram», 30 dicembre 2013.

di essere in ogni caso perseguito. Una ulteriore ragione va ravvisata nel fatto che per il grosso pubblico le questioni strettamente giuridiche, anche quando sono in gioco problemi di responsabilità penale, non sono percepite come aspetti di rilevanza cruciale. Se ne ha una riprova prendendo atto che la maggior parte delle persone, e persino delle persone di cultura, ignora quasi del tutto anche le categorie elementari del diritto e le modalità del suo concreto funzionamento operativo⁵⁴.

Passando da questi rilievi generali al processo in corso di svolgimento sulla trattativa, resta dunque da chiedersi se in questo caso specifico il pubblico si attenda come risultato quantomeno una maggiore approssimazione alla verità storica. In effetti, non è facile pronosticare se questo obiettivo sarà raggiunto. Non mancano in proposito previsioni scettiche, espresse anche in forma alquanto radicale. Ad esempio, Enrico Deaglio ha pessimisticamente rilevato:

[...] di quello che successe in quei terribili anni 1992-1993, le poche verità raggiunte sono state sostituite da una *nessuna verità*, sostituita da sospetti e accuse reciproche, con processi in corso tanto teatrali quanto macchinosi e destinati al nulla, se non agli scoppiettii dei media e a qualche ricatto politico. Carabinieri, ministri, giudici, servizi segreti sono accusati della 'trattativa', una parola dietro cui ormai si immagazzina praticamente tutto⁵⁴.

Ecco che il comprensibile dubbio sulla funzione veritativa del processo penale torna, in questo caso, a prospettarsi anche come un riflesso della estrema gene-

⁵³ Cfr. anche L. Ferrajoli, *Per una politica della legalità*, cit., pp.

90 sg.
⁵⁴ E. Deaglio, *Il mistero di Spatarza*, in «Il Venerdì di Repubblica» del 28 giugno 2013.

contesti processuali differenti, sono l'inevitabile effetto della convergenza di più fattori distortivi: connessi sia alle complesse dinamiche psicologiche di funzionamento della memoria personale, sia - e forse soprattutto - al condizionamento (anche inconscio) esercitato da quanto appreso successivamente dagli stessi testimoni tramite le dichiarazioni di varie altre persone nell'ambito di plurimi processi o per effetto delle ricorrenti coperture mediate che della vicenda della trattativa. Per quanto paradossale possa a prima vista sembrare, vi è dunque il rischio che l'insistere nell'approfondimento processuale - nonostante i processi già conclusi o ancora in corso - non favorisca un ulteriore avvicinamento alla verità, ma provochi una distorsione confusiva di conoscenze già acquisite⁵⁶.

A questo punto, incombe infine un interrogativo di fondo relativo alla stessa idoneità del processo penale in quanto tale a fungere da strumento di chiarificazione di vicende assai complesse in cui l'ipotizzata dimensione delittuosa si intreccia con l'operato di attori politici e istituzionali a vario livello. A giustificare un simile interrogativo, d'altra parte, concorre anche la consapevolezza che il timore di incorrere in una condanna e in una punizione può ben scoraggiare protagonisti e partecipi di vicende siffatte dal rivelare fatti di loro conoscenza. Ma esistono strumenti di accertamento della verità storica diversi dal processo in senso stretto? Se ci si trovasse di fronte ad una analogia di situazioni fra loro realmente comparabili, si potrebbe - almeno a prima vista - pensare di ricorrere a strumenti in qualche modo simili alle

⁵⁶ Per efficaci esemplificazioni dei fattori di condizionamento - anche inconsci - cui vanno soggetti i testimoni cfr., in generale, G. Carofoglio, *L'arte del dubbio*, Sellerio, Palermo 2007 e i riferimenti bibliografici ivi contenuti.

«commissioni per la verità e la riconciliazione», istituite - com'è noto - in alcuni paesi per affrontare in termini non punitivi (bensì riparativo-conciliativi) problemi di pacificazione sociale conseguenti a gravi e laceranti conflitti⁵⁷. Ma il paragone, a ben vedere, regge soltanto fino a un certo punto, dal momento che nel caso della trattativa non risulta che esponenti del potere politico-istituzionale (vecchio o nuovo) siano incorsi, direttamente o indirettamente, nella commissione di azioni gravemente lesive dei diritti umani. Piuttosto, rimane soltanto la gestione - al di là delle irriducibili differenze di contesto - di inventarsi qualcosa di simile per fare maggiore luce anche su vicende nostrane del tipo di quelle accomunate sotto l'etichetta 'trattativa': cioè un qualche strumento ricostruttivo a carattere extragiudiziario, privo di effetti punitivi e come tale potenzialmente più idoneo a stimolare dichiarazioni e testimonianze, una volta rimosso il minaccioso fantasma della condanna penale (fantasma che, invero, spesso incombe anche su quanti non hanno autentiche colpe da nascondere!). Senza andare troppo lontano, e senza fare eccessivi sforzi di fantasia, potremmo accontentarci di identificare questo strumento conosciuto (extrapenale) in una nuova commissione parlamentare? In teoria, forse sì. Altra cosa, specie nel contesto attuale di un paese come il nostro, è il passaggio dalla teoria ai fatti. Ma una cosa, in conclusione, mi sembra verosimile: pur se si riuscisse a mettere in piedi e a far proficuamente funzionare questa nuova commissione, difficilmente dai suoi lavori potrebbero emergere novità tali da sconvolgere il senso complessivo delle considerazioni fin qui svolte.

⁵⁷ Cfr., per approfondimenti, G. Fiandaca, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale*, cit., pp. 110 sgg.

APPENDICE

Proc. Nr. 11719/12 R.G.N.R.DDA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Palermo

Al Signor Giudice della Udienza
Preliminare
Dott. Piergiorgio MOROSINI

Oggetto: Memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio

Il presente procedimento, giunto ora all'udienza preliminare, costituisce la *summa* di una lunga, complessa e laboriosa indagine, che comprende la lettura sintetica ed organica di una gran mole di atti processuali di fonte eterogenea (dichiarazioni di collaboratori di giustizia e testimoni, documenti, intercettazioni, telefoniche ed ambientali, sentenze di varie A.A.GG.), tutti inerenti la vicenda della c.d. «scellerata trattativa», sviluppatasi a cavallo delle stragi del '92-'93 fra i massimi esponenti di Cosa Nostra ed alcuni rappresentanti dello Stato.

Quest'Ufficio non esita ad evidenziare l'importanza della ricostruzione probatoria contenuta in questo procedimento, che rappresenta l'esito di un faticoso ed ambizioso sforzo investigativo, frutto dell'impegno di tanti magistrati che si sono avvicendati negli anni, in ruoli e con funzioni diverse, e del quotidiano impegno di pochi e valorosi investigatori di varie Forze di Polizia, soprattutto della D.I.A., che ha così onorato, lavorando in condizioni davvero difficili, l'investimento che su questo organismo investigativo fecero uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Straordinari risultati investigativi sono stati acquisiti anche grazie alla passione per la verità e la giustizia ed al rigore etico-morale e professionale di magistrati di altre Procure - fra tutti Gabriele Chelazzi - che tanto si sono impegnati per accertare la verità sulla stagione delle stragi e della trattativa, nonostante i tanti, troppi, depistaggi e reticenze, spesso di fonte istituzionale.

Proprio per questo articolato impegno investigativo, frutto di anni di indagini, l'approccio di questo Ufficio con il materiale probatorio non è stato certamente pressapochista, né superficiale (come spesso si è inopinatamente affermato, senza rispetto delle energie generosamente profuse da tanti uomini dello Stato), bensì estremamente rigoroso nella valutazione delle prove, come dimostrano anche le ripetute archiviazioni richieste - nel corso degli anni - allorché, a differenza di oggi, gli elementi di prova erano apparsi inadeguati a sostenere proficuamente l'accusa in giudizio.

Invero, si tratta del primo procedimento penale incentrato sulla c.d. «trattativa Stato-mafia», che ha fatto emergere ipotesi di reato a carico di importanti uomini politici e di alcuni dei vertici nazionali dei più qualificati apparati investigativi del Paese. Né può trascurarsi che, nella storia delle indagini antimafia degli ultimi anni, questa è di certo una delle più «sentite», perché ha costituito il momento più alto del contributo che la Procura di Palermo ha offerto alla ricerca della verità sulla stagione in cui hanno perso la vita due uomini-simbolo come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, indimenticati maestri e componenti, in anni diversi, di questa Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione emersa dalle risultanze finora acquisite, la trattativa, dal lato di Cosa Nostra, venne originariamente gestita direttamente dall'odierno imputato Salvatore RIINA, all'epoca capo assoluto del sodalizio mafioso, mentre, da parte dello Stato, venne condotta da alcuni alti ufficiali dei Carabinieri ovvero il Comandante del ROS Gen. Antonio SUIBRANZI, il suo Vice Col. Mario MORI e il Cap. Giuseppe DE DONNO, a loro volta investiti dal livello politico (ed in particolare dal sen. Calogero MANNINO, all'epoca Ministro in carica ed esponente politico siciliano di grande spicco), che contattarono Vito CIANCIMINO - a sua volta in rapporti con Salvatore RIINA per il tramite di Antonino CINA - nel 1992, nel pieno dispiegarsi della strategia stragista.

In quello stesso periodo, il medesimo col. MORI venne in contatto - attraverso l'intermediazione del M.lo Roberto TEMPESTA e di Paolo BELLINI - con i capi di Cosa Nostra lungo il parallelo asse costituito da Antonino GIOÈ e Giovanni BRUSCA.

È stata l'analisi complessiva di tali atti che ha determinato la doverosa instaurazione del procedimento in oggetto, anche sulla base delle risultanze dei processi davanti alle Corti d'Assise di Callanissetta e Firenze relativi alle stragi del '92 e del '93, di cui sono state acquisite le relative sentenze. Rilevano, a titolo emblematico, le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza depositata il 2 marzo 2012 con la quale la Corte d'Assise di Firenze ha condannato Francesco TAGLIAVIA per concorso nelle stragi del '93, ove in premessa si legge che «una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *do ut des*. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia».

Va altresì evidenziato che l'odierno procedimento è frutto dello stralcio dal procedimento penale n. 2566/98 RGNR (c.d. procedimento Sistemi Criminali): era già allora centrale la vicenda delle interlocuzioni instauratesi fra l'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO e gli ufficiali del ROS. Anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi interlocutori (Vito Ciancimino, da una parte, il Col. MORI e il Cap. DE DONNO, dall'altra) si evinceva che le «ambasciate» che RIINA faceva pervenire allo Stato si risolvevano nella minaccia di proseguire nella strategia stragista qualora non fossero state accolte alcune richieste di benefici in favore di «Cosa Nostra».

Come è noto, è proprio in tale contesto che si inserisce la vicenda del c.d. «papello» delle richieste che, secondo dichiarazioni di più collaboratori, Cosa Nostra fece recapitare ai suoi «interlocutori» istituzionali per ottenere, in tal modo, i benefici in cambio dei quali avrebbe posto fine alla strategia omicidiaria avviata nel 1992 (circostanze queste di cui collaboratori di giustizia del calibro di Giovanni BRUSCA e Salvatore CANCEMI - già appartenuti alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra - hanno dichiarato di avere avuto notizia personalmente da Salvatore RIINA).

Ed è, pertanto, proprio in tale ambito di verifica e approfondimento che è stato attenzionato anche il diverso aspetto concernente la c.d. «altra trattativa» del 1992, apparentemente autonoma e distinta dalla prima, ma che con essa si intreccia ed in parte si sovrappone per scansione temporale, oggetto, finalità e soggetti coinvolti (così come prospettato - in particolare - nelle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA): e cioè, la vicenda del

diverso canale di dialogo avviato lungo l'asse GIOÈ - BELLINI - TEMPESTA - MORI, nell'ambito del quale Cosa Nostra offrì la restituzione di pregiatissime opere d'arte rubate, richiedendo come contropartita la concessione degli arresti domiciliari ad alcuni esponenti di vertice dell'organizzazione, tra i quali Bernardo BRUSCA e Pippo CALÒ.

Gli sviluppi investigativi e l'acquisizione di ulteriori elementi hanno consentito di ampliare la visione delle vicende inerenti la trattativa e di coglierne meglio genesi, matrice, obiettivi ed esiti. Un ruolo prodromico di nuove certezze derivava innanzitutto dalle dichiarazioni di un testimone privilegiato dei fatti, l'odierno imputato Massimo CIANCIMINO, fonte di prova dalla controversa attendibilità intrinseca (visto che in questo processo assume anche la veste di imputato del delitto di calunnia), ma a cui, d'altra parte, va riconosciuto di aver fornito notizie e informazioni, che, laddove ed in quanto riscontrate, si sono rivelate preziose: queste hanno infatti consentito di ricostruire genesi, dinamiche ed esito dei contatti intercorsi fra i capi di Cosa Nostra e i rappresentanti delle Istituzioni, attraverso il canale dell'ex Sindaco di Palermo, Vito CIANCIMINO, padre del dichiarante.

E di particolare valore e significato sono state, di certo, le successive e conseguenti rivelazioni di «testimoni eccellenti», altri esponenti delle Istituzioni del tempo, i quali, solo allorché sono venuti a conoscenza delle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO (in parte divenute pubbliche), sono stati finalmente indotti a riferire, per la prima volta, circostanze che avevano a lungo taciuto e che, una volta inserite nel mosaico probatorio, evidenziavano in modo più chiaro uomini, protagonisti e complici della trattativa.

Nel contempo, da ulteriori risultanze, e tra queste in particolare dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di elevata affidabilità ed attendibilità come Antonino GIUFFRÈ (peraltro successivamente corroborato da numerosi altri collaboranti di stretta osservanza «provenzaliana», fra i quali Ciro VARA, Stefano LO VERSO, per non parlare di quanto sul punto già risultava dalle confidenze del capomafia nisseno Luigi ILARDO al Col. RICCIO e al ROS dei Carabinieri), si evidenziava che la trattativa non si era affatto conclusa entro il limitato arco temporale del 1992, essendosi invece protratta anche nel corso del 1993: è

questo un anno decisivo per Cosa Nostra, che incontrò sempre maggiori difficoltà operative anche a causa dell'applicazione del duro regime carcerario del 41 bis, che proprio per questo, secondo le dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, costituiva una delle norme di cui Cosa Nostra chiedeva l'eliminazione o l'attenuazione, unitamente ad altre, in materia di collaboratori di giustizia, sequestri di beni, e limitazione dei poteri del Pubblico Ministero.

Peraltro, anche in riferimento a questa stagione, nuovi testimoni riferivano ignote circostanze, che attribuivano anche agli odierni imputati, che consentivano così di delinearne, ancora una volta, una «doppia visione» convergente, proveniente da punti di vista diversi: i collaboranti, dall'angolo visuale di Cosa Nostra e, dall'altro lato, gli uomini dello Stato. Anche se - va detto per inciso - questo Ufficio è consapevole del fatto che non si è del tutto rimossa quella forma di grave amnesia collettiva della maggior parte dei responsabili politico-istituzionali dell'epoca (un'amnesia durata vent'anni), che avrebbe dovuto arrestarsi, se non di fronte alla drammaticità dei fatti del biennio terribile '92-'93, quanto meno di fronte alle risultanze (anche di natura documentale) che confermarono l'esistenza di una trattativa ed il connesso - seppur parziale - cedimento dello Stato, tanto più grave e deprecabile perché intervenuto in una fase molto critica per l'ordine pubblico e per la nostra democrazia.

Il complesso probatorio, seppur non esaustivo, appare sufficiente per ricostruire la trama di una trattativa, sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori da una parte e dall'altra, allungandosi fino al 1994, allorché le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici e assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese.

In questo quadro, può dirsi che è proprio dal suo epilogo del 1994, che viene ancor meglio in evidenza la vera posta in gioco di tutta la «trattativa». Essa non è stata limitata a singoli obiettivi «tattici», come la tregua per risparmiare gli uomini politici inseriti nella lista mafiosa degli obiettivi da eliminare, o l'allentamento del 41 bis e gli altri punti del papello, ma - assai più ambiziosamente - ha avuto ad oggetto un nuovo patto di convivenza Stato-mafia, senza il quale Cosa Nostra non avrebbe potuto sopravvivere e traghettare dalla Prima alla Seconda

Repubblica. Un patto di convivenza che, da un lato, significava la ricerca di nuovi referenti politici e, dall'altro lato, la garanzia di una duratura tregua armata dopo il bagno di sangue che in quegli anni aveva investito l'Italia.

È proprio questo il senso più profondo della strategia violenta che ebbe inizio con l'omicidio LIMA. Fu certamente la risposta di Cosa Nostra allo Stato che, dopo la sentenza di Cassazione del maxiprocesso, aveva messo in crisi la credenza d'impunità dei boss, condizione essenziale per la sopravvivenza dell'organizzazione criminale mafiosa stessa. Ciò nonostante, è indubbio che il programma omicidario-stragista nacque dalla necessità per i boss di ristrutturare radicalmente ed in modo irreversibile e violento il rapporto con la politica. Uno scontro che ha portato il Paese a un capovolgimento politico e istituzionale.

Va, in proposito, rammentato che la sentenza della Cassazione costituisce soltanto l'epilogo di un rapporto che si era già usurato a cominciare dalla seconda metà degli anni '80. Invero, in quel periodo e fino agli anni '90, Cosa Nostra attraversò una fase estremamente delicata e di transizione, speculare rispetto alla fase, altrettanto delicata e di transizione, attraversata dal nostro Paese, ove si verificavano importanti mutamenti politici e istituzionali, specie dopo la caduta del Muro di Berlino ed il conseguente e rapido crollo del c.d. «comunismo reale» alla fine degli anni '80. Cosa Nostra - come è noto - non è soltanto un'organizzazione criminale, ma anche e soprattutto un vero e proprio sistema di potere criminale, che fonda la sua forza anche sull'interlocuzione con gli altri poteri, in particolare con quello politico e con quello economico, dai quali trae legittimazione e concreti benefici. Sicché, è normale che, nei momenti di tensione e crisi all'interno degli altri sistemi di potere, con i quali la mafia interagisce, si determinino delle immediate ripercussioni nell'universo criminale. È quel che accadde nella seconda metà degli anni '80, ove a tale macro-fenomeno politico-economico, si aggiunsero le più specifiche e contingenti difficoltà dei capi di Cosa Nostra, che subirono proprio in quel periodo le conseguenze più negative del maxiprocesso, non solo sul piano meramente repressivo, ma anche su quello della propria «autorevolezza»:

1) l'arresto di numerosissimi uomini d'onore, capi, gregari e semplici «soldati» determinò un concreto depauperamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa;

2) le prime collaborazioni con la giustizia di uomini d'onore come Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO (e poi Antonino CALDERONE e Francesco MARINO MANNOIA), causarono una profonda ferita, mai più rimarginata, alla legge dell'omertà interna;

3) il rinvio a giudizio prima, e la condanna in primo grado poi di tantissimi mafiosi, alla fine di un processo caricato di grande significato politico-simbolico, misero in crisi il mito dell'impunità dei mafiosi.

È anche e proprio da qui che iniziò una nuova presa di coscienza all'interno dei vertici dell'organizzazione mafiosa. È proprio dagli effetti nefasti (per l'associazione mafiosa) del maxiprocesso che prese avvio la crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali, che agli occhi dei capimafia avevano fallito su uno dei terreni più importanti per i quali la mafia a loro si rivolgeva: la garanzia dell'impunità.

Ecco allora che Cosa Nostra mutò atteggiamento ed elaborò una nuova politica di «alleanze», tendente a rinnovarle e a verificare la praticabilità di altri «canali», di altri «terminali», verso i quali eventualmente indirizzare la propria capacità di orientare i consensi elettorali.

Naturalmente il rapporto fra il potere mafioso e gli altri poteri non è un rapporto «piano», fondato sul dialogo e su accademici scambi di opinione. Tutt'altro: esso è fondato, invece, sulla logica dei rapporti di forza e spesso sul linguaggio della violenza, vera o sublimata. Proprio perciò è soltanto con l'uso di questo linguaggio che i capi di Cosa Nostra concepiscono il loro relazionarsi con la politica, soltanto con l'uso della violenza pensano di poter realizzare un qualsiasi progetto di «rinnovo» dei propri rapporti con quel mondo.

Di tale logica fu sintomo il tentativo prima attuato e poi rientrato da parte di Cosa Nostra di mutare alleanza politica, allora quando, in occasione delle elezioni del 1987, dirottò i propri appoggi dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista Italiano.

Durante lo svolgersi di questo travagliato percorso di transizione, si arrivò così alle soglie del nuovo decennio, quando, all'inizio degli anni '90, la situazione politica nazionale ed internazionale si fece ancora più complessa.

Il crollo del muro di Berlino e il distacco dell'impero sovietico ridisegnarono gli equilibri politici internazionali sull'in-

tero scacchiere mondiale. La fine della contrapposizione bipolare Est-Ovest, fondata sull'equilibrio nucleare e su una guerra fredda combattuta su più fronti, fu la «grande madre» di una catena di eventi.

La grande criminalità aveva approfittato della copertura politica della guerra fredda per intessere, all'interno del sistema politico-istituzionale, una serie di rapporti che hanno fatto dell'Italia uno degli snodi degli interessi macroeconomici del crimine mondiale. Ebbene, fu proprio il crollo del muro di Berlino a determinare la fine della giustificazione storica della «collaborazione» con la grande criminalità.

Nel frattempo, nel panorama nazionale, l'eccesso di tassazione, portato dall'utilizzazione distorta della spesa pubblica, aveva determinato la rivolta della borghesia commerciale e della piccola imprenditoria di varie regioni del Nord, espressa nella vertiginosa crescita politica del fenomeno delle Leghe. Anche al Sud l'emergere di un fenomeno politico spontaneo e nuovo come quello della «Rete» si rivelò quale ulteriore sintomo della crisi dei partiti tradizionali.

Fu il combinarsi di tutte queste circostanze a far sì che dal cuore del sistema politico nazionale vennero precise indicazioni per «voltare le spalle» alla grande criminalità. E non è forse un caso che proprio in quel periodo - pur in assenza di una vera e propria emergenza d'ordine pubblico (del genere di quella che si era realizzata agli inizi degli anni '80 e come ancor più si realizzò durante la stagione stragista del «biennio terribile» del '92-'93) - la politica criminale registrò taluni significativi segni di mutamenti in senso repressivo.

Nessuno poteva ormai fermare il corso degli eventi. Si era chiusa in modo irreversibile una fase storica ed il vecchio sistema era ormai alle corde. Il che poi esplose fragorosamente nei primi anni '90, anche per effetto di talune importanti inchieste giudiziarie che travolsero i vertici di alcuni dei più importanti partiti politici.

È in questo quadro complessivo, è in questo contesto generale che va inserita la strategia di alleanze che Cosa Nostra organizzò in quella nebulosa e complessa fase storica di transizione e concepì il piano destabilizzante del quadro politico tradizionale iniziato con l'omicidio LIMA, poi sfociato nella logica della «trattativa» per costruire un nuovo «patto politico-mafioso di convivenza fra Stato e mafia».

Due frasi assumono importante valore simbolico.

Una è quella di Totò RINA, che spiega ai suoi soldati: «Dobbiamo fare la guerra allo Stato per poi fare la pace». Un modo rozzo di esprimere la ragione dello stragismo mafioso all'ombra dello spirito della trattativa.

L'altra è del boss Leoluca BAGARELLA: «In futuro non dobbiamo più correre il rischio che i politici possano voltarci le spalle». L'obiettivo strategico è costruire le premesse per un nuovo rapporto con la politica, perché - come diceva sempre BAGARELLA - fosse Cosa Nostra ad esprimere direttamente le scelte politiche attraverso i suoi uomini, senza alcuna mediazione. Annullare la politica ed i politici tradizionali per favorire l'ingresso della mafia in politica, *tout court*.

Le stragi costituirono la premessa necessaria della ristrutturazione dello scambio dialettico con la politica. BAGARELLA all'inizio pensava di rifondare il rapporto con la politica tramite il progetto separatista di «Sicilia libera», un movimento di diretta espressione della mafia, per conquistare un più immediato controllo della politica. Ma il progetto originario risultò troppo elementare e fallì. Il completamento e lo sperato esito della «trattativa politica» attraverso la stipula del «patto politico-mafioso» si dispiegò attraverso vari tentativi in successione, nell'arco temporale che va dal 1992 fino al 1994. Nel piano criminale di quella stagione non ci fu una progressione rigidamente predefinita, almeno da parte di Cosa Nostra, che dimostrò al contrario la capacità di adattarsi agli eventi, secondo la sua migliore tradizione.

Nel 1992, la posta in gioco era soprattutto la vita dei politici inseriti nella lista nera di Cosa Nostra che andavano salvati, e perciò la trattativa ebbe per oggetto la rinuncia agli omicidi già programmati in cambio dell'allentamento della morsa repressiva. Nel 1993, la trattativa sembrò inizialmente non produrre gli esiti sperati e si resero necessarie ulteriori minacce che, questa volta, produssero qualche frutto: l'allentamento del 41 bis. Il «cedimento», consistito nell'inopinata mancata proroga di oltre 300 decreti di applicazione del 41 bis, costò il segnale che si volesse andare incontro ai desiderata di Cosa Nostra, lanciando quel «segnale di distensione», peraltro letteralmente auspicato nella Nota che il Capo del DAP CAPRIOTTI indirizzava al Ministro della Giustizia CONSO in data 26/6/1993.

Ma non bastò. Non poteva bastare. La presenza di un gover-

no tecnico determinò la necessità di continuare dietro le quinte una trattativa più squisitamente politica, finalizzata cioè a trovare un nuovo referente politico, azione poi sfociata nell'accordo politico-mafioso, stipulato nel 1994, non prima di avere rinnovato la minaccia al governo Berlusconi appena insediatosi.

Venendo alla sostanza giuridica delle contestazioni, occorre rammentare che il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato. Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato.

Oltre ai mafiosi (RIINA, PROVENZANO, il medico Antonino CINÀ, BRUSCA e BAGARELLA), almeno sette uomini dello Stato sono, invece, ritenuti responsabili di precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa. Tre sono gli uomini degli apparati che hanno fatto da anelli di collegamento fra mafia e Stato: MORI, DE DONNO e il loro superiore dell'epoca SUBRANNI. Due sono gli uomini politici - cerniera, cinghie di trasmissione della minaccia: MANNINO prima e DELL'UTRI dopo. Poi c'è Massimo CIANCIMINO, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per il suo ruolo permanente di tramite fra il padre Vito e Bernardo PROVENZANO. Due sono, infine, gli uomini di Governo, CONSO e MANCINO, sui quali si è acquisita prova di una grave e consapevole reticenza. MANCINO è imputato per falsa testimonianza; CONSO, con l'allora Direttore del DAP Adalberto CAPRIOTTI e l'on. Giuseppe GARGANI sono tuttora «soltanto» indagati per false dichiarazioni al PM, esclusivamente in ossequio alla previsione di legge che impone il congelamento della loro posizione in attesa della definizione del procedimento principale.

La condotta è stata contestata a ciascuno degli imputati in funzione della rispettiva posizione nell'ambito della trattativa. I boss mafiosi RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, BAGARELLA e il «postino» del *papello* Antonino CINÀ, sono gli autori immediati del delitto principale, in quanto hanno commesso, in tempi diversi, la condotta tipica di minaccia ad un Corpo Politico dello Stato, in questo caso il Governo, con condotte diverse

ma avvinte dal medesimo disegno criminoso, a cominciare dal delitto LIMA. Omicidio che fu la prima esecuzione della minaccia rivolta verso il Governo tutto ed in particolare indirizzata verso il Presidente del Consiglio in carica Giulio ANDREOTTI. L'avvio di una campagna del terrore contro il ceto politico dirigente dell'epoca al fine di ottenere i benefici ed i vantaggi che furono poco dopo specificati nel *papello* di richieste che RIINA fece pervenire ai vertici governativi.

La predisposizione ed inoltro del *papello* ai destinatari della minaccia costituì, pertanto, un ulteriore momento esecutivo della condotta tipica, dispiegatasi ancora negli anni successivi attraverso i gravissimi messaggi minacciosi che si succedettero nel 1993 e all'inizio del 1994, anno in cui, al Governo presieduto dall'on. BERLUSCONI, BRUSCA e BAGARELLA fecero recapitare, attraverso il canale MANGANO-DELL'UTRI, l'ultimo messaggio intimidatorio prima della stipula definitiva del patto politico-mafioso. Si completò, in tal modo, il lungo iter di una travagliata trattativa che trovò finalmente il suo approdo nelle garanzie assicurate dal duo DELL'UTRI-BERLUSCONI (come emerge dalle convergenti dichiarazioni di SPATUZZA, BRUSCA e GIUFFRÈ).

Quanto alle condotte degli uomini dello Stato imputati di concorso nella minaccia al Governo (SUBRANNI, MORI, DE DONNO, MANNINO e DELL'UTRI), sono tutti accusati di aver fornito un consapevole contributo alla realizzazione della minaccia, con condotte atipiche di sostegno alle condotte tipiche che si sono risolte nell'aver svolto il ruolo di consapevoli mediatori fra i mafiosi e la parte sottoposta a minaccia, quasi fossero gli intermediari di un'estorsione. Con l'aggravante, nel caso di specie, che il soggetto «estorto» è lo Stato e l'oggetto dell'estorsione è costituito dal condizionamento dell'esercizio dei pubblici poteri, così sviati dalla loro finalità istituzionale e dal bene pubblico.

Per completezza, si segnala, infine, il ruolo di concorrenti nel medesimo reato assunto da altri uomini delle istituzioni oggi deceduti. Ci si riferisce all'allora Capo della Polizia Vincenzo PARISI ed al vice direttore del DAP Francesco DI MAGGIO, che, agendo entrambi in stretto rapporto operativo con l'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, contribuirono al deprecabile cedimento sul tema del 41 *bis*.

Diventa così più agevole la comprensione dei reati contestati, della tipologia della condotta ascritta a ciascun imputato e delle ragioni del radicamento della competenza davanti all'Autorità Giudiziaria di Palermo.

Invero, premesso che si procede per un classico reato di minaccia, la condotta tipica va ravvisata in ogni minaccia grave contro un corpo politico-amministrativo come il Governo, esercitata dai vertici dell'organizzazione mafiosa. In particolare, la minaccia, come descritta nel capo di imputazione, è consistita nell'aver prospettato agli «uomini-cerniera», perché ne dessero comunicazione a rappresentanti del Governo, l'organizzazione e l'esecuzione di omicidi e stragi ed altri gravi delitti ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni se lo Stato non avesse accolto la richiesta di benefici di varia natura che veniva formulata dai capi di Cosa Nostra.

Va, ovviamente, sempre tenuto conto che, ai fini della consumazione del reato, è del tutto irrilevante che i benefici richiesti siano stati effettivamente ottenuti, essendo del tutto indifferente per un mero reato di pericolo, come nel caso di specie, che la vittima sia stata concretamente intimidita e quindi costretta a compiere gli atti richiesti, con conseguente turbamento dell'attività di Governo.

Invero, la condotta incriminata ha trovato il suo principio di esecuzione nell'omicidio dell'on. Salvo LIMA che ne ha costituito la prima realizzazione minacciosa, indirizzata ai destinatari finali del messaggio a contenuto intimidatorio: il Sen. Giulio ANDREOTTI e il Sen. Calogero MANNINO, entrambi all'epoca componenti del Governo.

Il primo, quale Presidente del Consiglio in carica, e riferimento nazionale dell'on. LIMA, fu certamente il più immediato destinatario della minaccia nella duplice veste di Capo del Governo e di esponente politico che Cosa Nostra riteneva responsabile della mancata realizzazione delle sue aspettative in merito all'aggiustamento del maxiprocesso.

Il secondo, l'odierno imputato Calogero MANNINO, nella doppia qualità di componente del Governo, quale Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, e soprattutto di principale esponente siciliano della corrente politica DC facente capo a livello nazionale all'allora segretario nazionale del partito. Ciò rileva ancor di più ove si pensi che MANNINO era stato

individuato dai vertici di Cosa Nostra come successiva ed ormai designata vittima del progetto omicidiario in danno dei politici che non avevano mantenuto i patti.

Il MANNINO, secondo la ricostruzione dei fatti desumibili dalle risultanze acquisite, si attivava per sollecitare i propri terminali sul territorio a richiedere a Cosa Nostra la contropartita utile ad interrompere la strategia di frontale attacco alle Istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario per conto dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri nei rapporti con la politica.

La condotta degli altri concorrenti nel reato di cui all'art. 338 c.p. è di ausilio nell'aver agevolato Cosa Nostra a portare a destinazione il messaggio intimidatorio. In particolare, questo è il ruolo oggetto di contestazione ai tre Ufficiali del ROS (SUBRANNI, MORI, DE DONNO), che, attivati nel 1992 da MANNINO e da altri esponenti del livello politico della trattativa non tutti ancora compiutamente individuati, aprivano un canale di interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra e finivano per determinare, o comunque rafforzare, negli stessi il convincimento dell'utilità della minaccia, prestandosi poi a recapitare il contenuto dei messaggi intimidatori al Governo, destinatario ultimo della minaccia e titolare del potere per concedere i benefici di varia natura richiesti dai mafiosi.

In questo contesto, si inserisce la contestazione di falsa testimonianza a carico dell'odierno imputato Nicola MANNINO. È sicuramente emerso che chi condusse la trattativa fece un'attenta valutazione: il Ministro dell'Interno in carica Vincenzo SCOTTI era ritenuto un potenziale ostacolo, mentre MANNINO veniva ritenuto più utile in quanto considerato più facilmente influenzabile da politici della sua stessa corrente, ed artefici della trattativa come il coimputato MANNINO, e da chi lo circondava, a cominciare dal Capo della Polizia PARISI. E rispetto al ruolo di quest'ultimo, va evidenziato il dato, non trascurabile, che mentre i primi approcci della trattativa erano nati su iniziativa ed ispirazione di chi poteva avere un interesse immediato e personale, in quanto più esposto, nel frattempo il quadro si era aggravato perché all'omicidio LIMA aveva fatto seguito la strage di Capaci. E quindi l'affare non riguardava più solo la sorte dei politici, ma l'intero Stato. È il momento, in cui irrompe sulla scena una male intesa (e perciò mai dichiarata) *Region di Stato* che

fornisce apparente legittimazione alla trattativa e che coinvolge sempre più ampi e superiori livelli istituzionali.

Ed inverso, anche l'ex Guardasigilli Claudio MARTELLI, percepito anche lui come un ostacolo alla trattativa, finisce per essere politicamente eliminato (anche per effetto di un'inusuale collaborazione giudiziaria del capo della P2 Licio GELLI) più in là nel '93, quando si tratta di ammorbidire il 41 bis. E nello stesso contesto temporale, viene tolto di scena anche il capo del Dap Nicolò AMATO, ritenuto inizialmente un possibile strumento utile e inconsapevole della trattativa per il suo acceso garantismo, ma poi diventato inaffidabile, anche per avere messo inopinatamente nero su bianco (in una sua nota del 6 marzo 1993 indirizzata al neo-Ministro CONSO) che PARISI aveva espresso «riserve» sull'eccessiva durezza del 41 bis, a margine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 12 febbraio 1993.

D'altra parte, occorre considerare che la condotta di alcuni protagonisti istituzionali della trattativa del 1992 (MORI e MANINO, in particolare), non rimase circoscritta entro quei confini temporali in relazione al triangolo di rapporti CIANCIMINO-CINA-RIINA, ma si protrasse certamente fino al 1993, allorché, chiusa la Prima Repubblica con la caduta del Governo Amato, e quindi nella successiva fase di debolezza del quadro politico che favorì la formazione di un «Governo tecnico» come il Governo CIAMPI (che fu anche un «Governo del Presidente» e cioè del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi SCALFARO), si affievolì il potere dei politici «garanti» del primo accordo stipulato a margine della prima trattativa in costanza della Prima Repubblica. Tale ruolo venne più proficuamente assunto e mantenuto, in quel particolare momento, dagli uomini degli «apparati» sopravvissuti alla Prima Repubblica. In particolare, il Capo della Polizia Vincenzo PARISI ed il Gen. Mario MORI in questo contesto assunsero un ruolo di particolare protagonismo: gli uomini-cerniera divennero uomini-artefici della trattativa, decisivi nel garantire l'adempimento degli accordi presi, e quindi garanti della controprestazione in termini di allentamento della stretta repressiva, specialmente sul fronte carcerario in materia di 41 bis.

È in quel momento che si delinea in tutta la sua importanza il ruolo di Francesco DI MAGGIO, uomo fidato dei Servizi di Si-

curezza e da sempre legato al ROS dei Carabinieri ed uomo forte della Amministrazione Penitenziaria, che darà il suo indirizzo imponendolo a CAPRIOTTI, il nuovo Direttore del DAP, ed al Ministro CONSO. Ciò con l'avallo che gli derivava anche dai suoi rapporti con il capo dello Stato, Oscar Luigi SCALFARO (a sua volta influenzato da PARISI). Capo dello Stato che, come emerso da varie e convergenti deposizioni testimoniali, ebbe un ruolo decisivo negli avvicendamenti SCOTTI-MANCINO e MARTELLI-CONSO, e nella sostituzione di Nicolò AMATO col duo CAPRIOTTI-DI MAGGIO, attraverso i quali seguì l'evoluzione delle vicende del 41 bis strettamente connesse all'offensiva stragista del 1993.

Ma certamente l'allentamento sul fronte carcerario, con alcune significative mancate proroghe di regime ex 41 bis nei confronti di boss mafiosi di assoluto rango, non poteva esaurire l'iter della trattativa che, dalla parte dei capi di Cosa Nostra, aveva ben più ambiziosi e duraturi obiettivi, mirando ad ottenere garanzie a tutto campo, con la stipula di un nuovo duraturo patto politico-mafioso. Ed è per questa ragione che le minacce di prosecuzione della stagione stragista non si arrestarono e proseguirono fin tanto che, subentrata la Seconda Repubblica ed insediata una nuova classe politica dirigente con la quale «trattare», all'ultima minaccia portata al neo-Governo Berlusconi tramite il canale BAGARELLA-BRUSCA-MANGANO-DELL'UTRI, seguì la definitiva saldatura del nuovo patto di coesistenza Stato-mafia.

Così compendiato l'iter complessivo della «trattativa» e la ricostruzione delle risultanze probatorie in ordine alla dinamica delle condotte oggetto della contestazione, alla loro concatenazione finalistica e al loro dipanarsi nel tempo, diviene più agevole dissipare ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla competenza radicata davanti all'Autorità Giudiziaria di Palermo.

Ciò per un triplice ordine di considerazioni, anche fra loro alternative:

a) in primo luogo, la condotta di violenza e minaccia ha inizio certamente a Palermo con la commissione dell'omicidio LIMA che rappresenta, per le ragioni sopra esposte, il primo atto con il

quale si dà esecuzione alla minaccia, nei confronti del Governo ANDREOTTI allora in carica, di prosecuzione della progettata serie di delitti di uomini politici di spicco della Prima Repubblica;

b) in secondo luogo, vi è, altresì, connessione fra l'omicidio LIMA e i singoli atti di minaccia indirizzati al Governo, in relazione all'identità di disegno criminoso originario, unica determinazione di sottoporre a minaccia il Governo in carica anche attraverso la commissione di alcuni specifici omicidi di uomini politici (così come riferito da alcuni collaboranti, ed in particolare da Giovanni BRUSCA);

c) in terzo luogo, anche a voler prescindere dai primi due motivi di competenza territoriale, gli indizi finora acquisiti fanno ritenere che il primo atto di minaccia nei confronti del Governo ANDREOTTI sia stato recapitato a Palermo nei confronti dell'allora Ministro Calogero MANNINO.

Quanto sinteticamente esposto, e con riserva di ulteriore illustrazione nel corso della discussione innanzi alla S.V., sostanzia le ragioni per le quali si è ritenuto doveroso esercitare l'azione penale nei confronti degli odierni imputati, nella ferma convinzione che l'unica vera Ragione di Stato è quella verità che questo Ufficio non ha mai smesso, e mai smetterà, di cercare. Nella consapevolezza che è doveroso adesso sottoporre tali risultanze al vaglio della S.V., giudice nel contraddittorio delle parti.

Palermo, il 5 novembre 2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.

Antonio Ingroia

I SOSTITUTI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Lia Sava Antonio Di Matteo

Francesco Del Bene Roberto Tartaglia

INDICI